

Allegato 2 alla deliberazione n. 15, dd. 23.04.2007

Il Segretario comunale

Dott. Mauro Girardi

COMUNE DI CAVALESE

PROVINCIA DI TRENTO



STATUTO COMUNALE

PREAMBOLO

1) INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE

Nel momento in cui il presente Statuto viene redatto il Comune ha superficie territoriale di 45,34 Kmq., pari al 10,9% del Comprensorio della Valle di Fiemme.

Gli insediamenti sono costituiti dal centro di Cavalese e dalle località di Marco e Cavazzal, disposte sul versante destro della Valle dell'Avisio. Sul versante sinistro si allunga, sul primo gradone della piana, la frazione di Masi.

I rilievi del Lagorai sono sostanzialmente disabitati, se si eccettuano il villaggio a media altezza di Salanzada e il polo turistico dell'Alpe Cermis, a 2000 metri di quota.

Complessivamente gli insediamenti coprono un'area di circa 3,4 Kmq.

Il territorio, per la maggior parte di proprietà pubblica è così ripartito:

Destinazione	Superficie	Percentuale
Suoli agricoli	Kmq. 2,80	6,18%
Alpe-pascolo-improduttivo		
alveo torrenti e rivi	<i>Kmq. 17,84</i>	<i>39,34%</i>
Bosco	Kmq. 21,30	46,98%
Viabilità (strade esterne)	<i>Kmq. 0,30</i>	<i>0,66%</i>
Abitato e aree urbanizzate	<u>Kmq. 3,10</u>	<u>6,84%</u>
TOTALE	Kmq. 45,34	100,00%

* I dati sopra riportati sono sostanzialmente confermati al 31.12.2005

I boschi sono tutti pubblici, per circa due terzi appartengono alla Magnifica Comunità di Fiemme (1338 ettari).

LA POPOLAZIONE

I residenti effettivi al 31.12.1993 erano 3.555. Più dell'85% dei residenti si concentra nel territorio in destra Avisio. Al 31.12.2005 i residenti effettivi sono 3.874, dei quali circa l'83% si concentra nel territorio in destra Avisio.

I cittadini immigrati extracomunitari al 31.12.2005 ammontano a n. 179.

Si tratta di una popolazione relativamente stabile, in tendenziale lieve aumento.

I dati storici essenziali sono i seguenti:

Residenti in Comune alle date dei censimenti:

1871	2529 abitanti
1881	2897 abitanti
1901	2852 abitanti
1921	2726 abitanti
1931	2639 abitanti
1951	3257 abitanti
1961	3358 abitanti
1981	3577 abitanti
1991	3553 abitanti
2001	3647 abitanti

Al 31.12.1993 la popolazione era così suddivisa:

da 1 a 6 anni	n° 253
da 6 a 18 anni	n° 429
da 18 a 60 anni	n° 2080
<u>oltre 80 anni</u>	<u>n° 143</u>
TOTALE	n° 3.555 di cui n° 1864 Femmine e n° 1691 Maschi.

Al censimento 2001 la popolazione era così suddivisa:

da 1 a 6 anni	n° 235
da 6 a 18 anni	n° 446
da 18 a 60 anni	n° 2754
<u>oltre 80 anni</u>	<u>n° 212</u>
TOTALE	n° 3647 di cui n° 1872 Femmine e n° 1775 Maschi.

ISTRUZIONE PUBBLICA

Alunni frequentanti:	anno scolastico 1993/4	anno scolastico 2006/7
elementari	n°162	n°199
medie	n°278	n°292
superiori	n°271	n°275
professionali	n°79	n°65

LA STRUTTURA ECONOMICA

Oggi l'economia di Cavalese si basa in modo prevalente sulle attività legate al settore terziario.

I dati essenziali tratti dal Censimento delle attività del 1991 sono i seguenti:

Unità locali e addetti nei settori secondario e terziario

	Cens. 1991		Cens. 2001	
	u.l.	addetti	u.l.	addetti
Industria e artigianato	116	402	115	377
Commercio	197	505	172	427
Professionisti	129	332	120	325
Istituzioni	54	673	85	725

Nel settore primario più che una vera e propria agricoltura si esercita la zootecnia.

Nel 1991 erano censite 95 aziende agricole con almeno tre ettari di superficie aziendale. Gli addetti erano meno di 70 di cui solo 29 iscritti alla sezione prima.

Nel 2001 sono state censite 81 aziende agricole con almeno tre ettari di superficie aziendale. Gli addetti sono risultati meno di 70 di cui solo 27 iscritti alla sezione prima.

La spina dorsale dell'economia cavalesana, accanto al pubblico impiego, è comunque il turismo.

La ricettività ufficiale alberghiera nel comune è di 1551 posti letto, quella extra alberghiera è di circa 7000 posti letto (654 seconde case). Cavalese, a pieno regime, è in grado di ospitare almeno 8000 - 9000 turisti, cioè più del doppio dei censiti.

Le presenze turistiche nell'anno 1993 ammontavano a 595.656 unità.

Al 31.12.2005 la ricettività ufficiale alberghiera nel comune è di 1883 posti letto, quella extra alberghiera è di circa 7000 posti letto (940 seconde case). Cavalese, a pieno regime, è in grado di ospitare almeno 9000 turisti, cioè più del doppio dei censiti.

Le presenze turistiche nell'anno 2005 ammontavano a 661.635 unità (delle quali 224.961 per il settore alberghiero e 436.674 per il settore extralberghiero).

Fonti:

- Ufficio tecnico comunale - Cavalese
- A.P.T. Valle di Fiemme (ora Azienda per il Turismo della Valle di Fiemme)
- Piano Regolatore Generale di Cavalese

2) NOTIZIE STORICHE

Gli insediamenti più antichi in territorio di Cavalese, sedi di “Castellieri”, si svilupparono nella tarda età del bronzo e continuarono fino ai tempi barbarici sui promontori dove attualmente sorgono la Pieve dell’Assunta e rispettivamente il santuario di S. Valier.

E’ stata anche individuata una necropoli del IV secolo d.C. nella conca di Via Pasquai.

Da sempre capoluogo storico e culturale della valle, Cavalese è sede amministrativa della Magnifica Comunità di Fiemme, reminiscenza di una millenaria repubblica autonoma nata da un antico ordinamento consuetudinario di origine longobarda rispettivamente sancita con i Patti Gebardini del 1111 - 1112.

La “Regola” di Cavalese compare già nell’alto Medioevo quando con Cadrubio, antico villaggio sorto lungo le rive del Rio Gambis distrutto nel 1339, e Varena, formava un “Quartiere”, ripartizione amministrativa della Comunità. Ad ogni Quartiere era assegnato l’usufrutto di una parte dei beni collettivi dei “Vicini” o abitanti compresi nel nesso comunitario.

Fino al XV secolo la Regola di Cavalese non ebbe leggi scritte, ma tutto procedeva secondo tradizioni orali. Nell’archivio comunale si conservano ancora le antiche “Consuetudini”, un Quadernolo del 1624 che riporta atti dal 1407, in base ai quali la Regola si governò per secoli e che riguardavano l’ordinamento civile, giuridico e giudiziario, i regolamenti economici e forestali.

Tutte le innovazioni del diritto consuetudinario spettavano solamente all’autorità dei “Capifuoco” riuniti in Placiti o “Comun Generale” due volte l’anno.

Ogni anno il giorno di S. Pietro in Cattedra, 22 febbraio, venivano scelti tre nuovi Regolani di Villa e i “Saltari” di Regola, ovvero le Guardie Municipali.

Il primo maggio i Regolani di Villa o di Regola sceglievano nove “Saltari” ed eleggevano nove “Regolani de Comun” che poi avrebbero anche concorso a designare lo Scario. Il capo politico della Valle durava in carica un anno ed esercitava il potere esecutivo della Comunità.

Assistito dal Vicario o Gastaldione, rappresentante del Principe Vescovo e da quattro Giurati di Banco, tra cui due eletti dal Quartiere di Cavalese - Cadrubio - Varena, lo Scario amministrava la giustizia.

Un “Ufficiale” della Villa di Cavalese era incaricato di eseguire le sentenze.

Interessante è pure una specie di polizia segreta al servizio dello Scario, i “Saltari Sordi”.

La Valle lottò sempre per confermare diritti e doveri della “repubblica fiemmesa”, difendendola contro il Principe Vescovo e ogni tentativo d’insediamento della nobiltà.

L’insediamento medievale di Cavalese si disponeva sulla terrazza più bassa del versante soleggiato, lungo il Rio Gambis , con accesso dalla valle a sud, per via Pasquai e via Cavallaia. La parte più consistente dell’abitato era costituita da edifici residenziali singoli, a schiera e a corte.

Lungo il rio stavano soprattutto gli opifici: mulini, segherie, laboratori per la lavorazione del ferro e del rame, concerie e tintorie.

In origine gli edifici “speciali” nell’abitato erano pochi: il Convento Franciscano con la sua chiesa, S. Vigilio e un vasto brolo che comprendeva anche la zona a monte dell’attuale via IX Novembre ed era racchiuso da un muro di cinta costellato dalle cappelle della Via Crucis, il Palazzo Vescovile con la sua cappella.

Fuori sorgevano la Pieve e San Valerio, sui rispettivi promontori. Nel paese e ai suoi margini la scena era completata da fabbricati più propriamente rurali con caratteristiche specifiche rispetto a quelli del nucleo principale. L’edificato non era compatto, bensì intervallato da coltivi, orti e frutteti.

Con gli interventi di restauro e di ampliamento, promossi dal Vescovo Udalrico III e dal Cardinale Bernardo Clesio, della residenza di montagna e Palazzo Vescovile, Cavalese aprì le porte a pittori Rinascimentali Veneti.

Contemporaneamente Antonio Zeni il vecchio (1580-1637) e Orazio Giovannelli (1588-1640) della Scuola Veneta crearono le basi della Scuola pittorica Fiemmesa, da cui uscirono numerosi artisti che lasciarono le loro impronte e testimonianze, oltretutto in Valle, nelle varie corti europee:

Giuseppe Alberti, Francesco Furlanel, Paolo Troger ed in particolare la stirpe degli Unterperger: Michelangelo, Francesco Sabaldo, Cristoforo e Giuseppe.

Caduto il Principato Vescovile nel 1802, il governo bavaro abolì l’organismo politico della Comunità e istituì in Cavalese un Giudizio Distrettuale.

Durante il Regno Italico, Cavalese fu sede di una Giudicatura di Pace e capoluogo del Cantone omonimo.

Dopo la Restaurazione ebbe sede ancora un Imperial Regio Giudizio e dal 10 luglio 1868 un Capitanato Distrettuale che rimase fino al 1918.

Con Regio Decreto del 29 marzo 1928, n° 837 a Cavalese vennero aggregati i Comuni di Daiano, Carano e Varena che si ricostituirono in Comuni autonomi con D.L. del Capo Provvisorio dello Stato l’11.11.1946, n° 454.

Particolare menzione merita l'attività di don Gian Pietro Muratori (Cavalese 1708 – Cavalese 1798), dal quale prende il nome la biblioteca storica Muratori, ancora esistente presso il palazzo “Muratori” di Cavalese. Il sacerdote che, vivendo ad Isera, ebbe modo di frequentare l'Accademia degli Agiati di Rovereto, dopo più di 45 anni trascorsi in Vallagarina, rientrò a Cavalese ove fondò nel 1756, in pieno centro storico quella biblioteca, che fu la prima di tutto il Trentino. Essa è costituita a tutt'oggi da un corpus di circa 1.500 volumi per lo più di materia giuridica e letteraria. Fondando la biblioteca, il curato si era prefisso di sostenere ed aiutare i sacerdoti e gli studenti della Valle di Fiemme. La biblioteca, oltre ai volumi, ospita pregevoli scaffalature originali ed un bellissimo tavolo da lettura in legno di mogano, risalente alla fine del XVIII secolo.

BIBLIOGRAFIA:

- Ordini et Statuti della Mag.ca et Hon.da Regola di Cavalese Quadernolo anno 1624
- Degiampietro C.: Storia di Fiemme e della Magnifica Comunità dalle origini all'istituzione dei Comuni - Rovereto 1972
- Delvaj G. - Notizie storiche della Valle di Fiemme - Trento 1903
- Felicetti L. - Memorie storiche di Cavalese, Varena e Daiano - Trento 1933
- Franzellin N. - Fiemme attraverso i secoli - Trento 1936
- Casetti A. - Guida Storico - Archivistica del Trentino - Trento 1961
- Leonardi P. - La Val di Fiemme nel Trentino dalla preistoria all'alto Medioevo - Calliano 1991

STATUTO

TITOLO I – IDENTIFICAZIONE DEL COMUNE – VALORI GUIDA E FINALITA'

Articolo 1) - Territorio - Confini - Stemma - Gonfalone

1. Il Comune è costituito dal territorio e dalla popolazione di Cavalese.
2. Capoluogo del Comune è Cavalese. In esso hanno sede gli organi e gli uffici comunali.
3. Cavalese si trova nella zona nord - orientale della provincia autonoma di Trento ed è il capoluogo storico - amministrativo della Valle di Fiemme. L' ampia conca che lo contraddistingue si estende su una terrazza inclinata alla quota media di 1000 metri.

I limiti del territorio comunale sono caratterizzati:

- a SUD dall catena del Lagorai il cui crinale si identifica con il confine del territorio comunale di Pieve Tesino fino a lambire il territorio comunale di Castello - Molina di Fiemme;
- a OVEST dal rivo di "Primavalle I" e dai pendii del bosco della "Storta" che delimitano rispettivamente il Comune di Carano e di Castello;
- a NORD dai prati di Daiano, Varena e Tesero;
- a EST dai rivi di Val di Piera o "Valzelfena" e Lagorai che demarcano il territorio del Comune di Tesero.

L'abitato è costituito dal Centro di Cavalese e dalla frazione di Masi (in sinistra orografica dell'Avisio, ma comprendente i nuclei periferici di Milon e Chelò, in destra orografica e gli altri masi, sparsi tra gli 880 e 1000 metri di quota sul versante sinistro dell'Avisio: Baldessalon, Schinza, Palua, Paluatti, Pozze, Coa, Micelette, Celten, dell'Ospedale), nonché dalle località Cavazzal (con i nuclei periferici di Lusana e Galina) e Marco (con i masi Gretel e Predazzani).

Molto più isolato, ma sempre in fondovalle, a EST e ormai al confine con Castello, c'è il piccolo nucleo di Cascata.

A media altezza sui rilievi del Lagorai formano entità isolata la stazione intermedia della funivia del Cermis a "Doss dei Laresi" e il villaggio di "Salanzada".

A 2000 metri di quota si trova l'insediamento turistico dell'Alpe Cermis.

4. Lo stemma del Comune rappresenta uno scudo con croce rossa su campo argento con sovrastante corona argentata.

5. Il Gonfalone ha forma di bandiera con drappo a sette fasce verticali uguali rosse e bianche che richiama il vessillo a nove bande con i colori della casata tirolese dell'antica Regola.

Al centro riporta lo stemma del Comune.

Articolo 1 bis) – Il patrimonio territoriale

Il patrimonio territoriale si identifica con il territorio dei luoghi e delle genti, con i suoi caratteri e valori ambientali, paesistici, urbani, con i suoi saperi, culture, arti, nella sua integrale individualità che vive tra passato e futuro. La valorizzazione del patrimonio avviene nell'incontro fra le energie del futuro e la memoria e i giacimenti dei luoghi.

Il Comune sostiene e valorizza gli attori sociali, economici e culturali sia del centro urbano che delle aree rurali, affinché partecipino creativamente alla formazione di progetti capaci di accrescere il valore del patrimonio territoriale locale.

In questo processo il mondo rurale e la vita in montagna acquistano nuova centralità nel processo intero: l'agricoltore, il lavoratore dell'alpe sono centrali per la cura dell'ambiente, del paesaggio, della qualità urbana e l'identità della popolazione di Cavalese.

Articolo 2) - Valori guida e finalità

01. Il Comune di Cavalese è un comune di montagna ed in quanto tale opera per consolidare questa sua specifica identità.

1. Nell'ambito delle sue competenze quale soggetto di autonomia locale, il Comune di Cavalese riconosce come valori-guida della sua azione politica ed amministrativa:

1) la pace e la non violenza quali imprescrittibili presupposti per la dignità e la qualità della vita.

A tal fine, il Comune di Cavalese promuove iniziative di ricerca e di approfondimento, anche su impulso di istituzioni ed associazioni culturali, scolastiche e di volontariato;

2) la solidarietà nella prospettiva della tutela dei diritti inviolabili della persona ed in particolare per gli svantaggiati, gli emarginati, i disabili, gli immigrati, attraverso:

a) una qualificata dotazione ed un'idonea dislocazione di strutture e servizi ad essi rivolti, con la previsione di speciali e favorevoli condizioni di utilizzo;

b) la rimozione di quanto limiti il pieno inserimento di detti soggetti nella Comunità;

c) i servizi sociali ed educativi operanti nel territorio;

3) la partecipazione dei cittadini, delle formazioni sociali, delle associazioni portatrici di interessi pubblici, diffusi e/o collettivi al processo decisionale politico ed amministrativo, anche attraverso la istituzione di un Ufficio per le Relazioni Pubbliche, al fine di realizzare l'effettivo concorso sulle decisioni ed un reale controllo sulle stesse;

4) il sostegno e la valorizzazione delle organizzazioni di volontariato e delle libere associazioni, soprattutto degli adolescenti e dei giovani, che abbiano sede nel territorio comunale e che perseguano finalità umanitarie, culturali, scientifiche, sportive, di promozione sociale e civile, di salvaguardia e valorizzazione dell'ambiente naturale e del patrimonio culturale ed artistico, da realizzarsi anche con la messa a disposizione di strutture, beni strumentali e servizi, e la concessione di contributi necessari **alla attività o** alla singola iniziativa o manifestazione;

4 bis) il valore della famiglia come elemento portante della società;

5) il concorso nella formazione e nella crescita civica degli adolescenti e dei giovani, assicurando forme di sostegno alle attività dagli stessi programmate in forma associata e di rilevanza sociale, prevedendo altresì ai suddetti come singoli, condizioni speciali per l'uso dei servizi pubblici e degli spazi di ricreazione, di pratica sportiva, di socialità;

6) la tutela delle pari opportunità per le donne al fine di favorirne l'autonoma realizzazione sociale, culturale e professionale, di valorizzarne le conoscenze e le specificità, di assicurarne l'adeguata presenza in tutte le istituzioni comunali, in ciò avvalendosi anche delle istanze e delle sollecitazioni promosse dall'Assemblea delle donne residenti o domiciliante nel Comune.

Il Comune di Cavalese promuove interventi contro ogni forma di violenza, abuso, discriminazione nei confronti delle donne, anche nei luoghi di lavoro;

7) la risignificazione della condizione anziana, attraverso:

- la eliminazione delle situazioni di emarginazione od esclusione sociale e quindi, il superamento di strutture e modelli assistenziali di tipo "chiuso";

- la promozione di possibilità di interazione tra l'anziano, la famiglia, la Comunità e l'ambiente, sia in termini di lotta all'isolamento, che di promozione culturale e sociale.

In tale prospettiva, e quindi al fine di individuare le principali componenti della condizione anziana suscettibili di qualificare quest'ultima come "valore", il Comune di Cavalese si propone di:

a) potenziare e nello stesso tempo diversificare le risorse socio-assistenziali disponibili sul territorio;

b) utilizzare, promuovendo occasioni di incontro, la memoria storica ed il patrimonio di conoscenza dell'anziano, in modo che la Comunità per il suo tramite, acquisisca utili strumenti di interpretazione del reale, da sfruttare in termini operativi;

c) privilegiare iniziative e servizi in forma istituzionalizzata che garantiscano all'anziano occupazioni omogenee al suo specifico e la messa a disposizione della sua esperienza in contesti determinati;

d) garantire accesso ed espressione alla condizione anziana in settori nei quali la terza età esprima le proprie prerogative, quali la gestione dello spazio, il tempo libero, la salute, la qualità della vita e la profilassi della senescenza;

8) l'istruzione e la cultura quale risposta prioritaria alla domanda sociale di conoscenza e di controllo.

A tal fine il Comune considera la Biblioteca Civica e l'Università della Terza Età e del Tempo Disponibile idonei strumenti di accesso all'informazione ed all'aggiornamento, nonché servizi primari necessari alla partecipazione del cittadino alla vita politico-amministrativa della Comunità.

In tale prospettiva e per tale risultato, il Comune si impegna altresì a potenziare ed ottimizzare tutte le iniziative volte alla realizzazione di incontri, spettacoli, mostre e rassegne, per una sempre maggiore diffusione delle arti, della musica, delle lettere e delle scienze;

9) l'equilibrato sviluppo economico attuale e futuro della Comunità in tutte le componenti ed il turismo quale sua espressione prioritaria.

Il Comune di Cavalese riconosce come risorse turistiche primarie ed irripetibili l'ambiente naturale ed il patrimonio storico-artistico; privilegia forme di turismo culturale ed ambientale non vincolante alla stagionalità e ben integrate con la comunità locale; privilegia quelle attività che consolidano sul territorio lavoro di qualità e favorisce i percorsi di formazione nel mondo del lavoro;

10) la valorizzazione, la conservazione, il recupero del patrimonio storico-artistico locale, delle tradizioni e delle consuetudini della Comunità, la riappropriazione della sua memoria storica.

All'uopo il Comune promuoverà azioni concrete e forme di collaborazione con la Magnifica Comunità di Fiemme e con altri Enti ed Istituzioni a base territoriale di diritto pubblico e di diritto privato;

11) i rapporti degli emigrati cavalesani con il Comune.

A tale uopo il Comune promuove iniziative a favore degli emigrati di Cavalese per rafforzare i rapporti con la Comunità d'origine. Il Comune di Cavalese, nel rispetto delle leggi vigenti, garantisce agli emigrati iscritti all'A.I.R.E. ed ai loro discendenti fino al secondo grado, gli stessi diritti e le stesse opportunità dei residenti;

12) un'organizzazione della vita urbana rispondente alle esigenze di chi abita, vive ed opera nella Comunità. A questo fine il Comune di Cavalese considera fondamentale il soddisfacimento del fabbisogno abitativo primario;

13) un'idonea politica di rispetto dell'ambiente e della salute del cittadino, che comporti un equilibrato assetto del territorio, un uso delle risorse ambientali attento anche alle esigenze delle generazioni future, ed una sempre migliore vivibilità dei centri abitati. Il comune tutela la biodiversità naturale presente sul suo territorio; attiva le relazioni necessarie con altre istituzioni pubbliche e private presenti nell'arco alpino tese a tessere e implementare la rete di conoscenze e collaborazioni presenti; si ispira ai principi contenuti nella Convenzione delle Alpi e ai protocolli che la costituiscono;

13 bis. l'organizzazione e il funzionamento dell'ente ispirata a criteri di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa;

13 ter. l'adozione di forme e modalità di intervento ispirate a criteri di neutralità, di sussidiarietà e di adeguatezza¹, concretizzando in tal modo il significato dell'art. 118 della Costituzione.

¹ Modifica introdotta con deliberazione del consiglio comunale n. 3 dd. 27.01.2006.

TITOLO II - POTESTA' REGOLAMENTARE E PUBBLICITA' DEI REGOLAMENTI

Articolo 3) - Regolamento - entrata in vigore e pubblicità

1. Il Comune adotta regolamenti di organizzazione, di esecuzione, di integrazione :

- a) per disciplinare la propria organizzazione e quella delle aziende e degli enti da esso dipendenti;
- b) nelle materie riservate alla fonte regolamentare dalla legge e dallo Statuto;
- c) nelle materie in cui esercita funzioni.

2. Il Consiglio Comunale approva i regolamenti con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

3. I regolamenti entrano in vigore quando le delibere che li hanno adottati siano divenute esecutive, e sono resi pubblici a mezzo deposito presso l'Ufficio per le Relazioni pubbliche.

TITOLO III - LA PARTECIPAZIONE INDIVIDUALE E COLLETTIVA

CAPO I - LA PARTECIPAZIONE INDIVIDUALE E COLLETTIVA

Articolo 4) - Soggetti titolari

1. Sono titolari dei diritti di iniziativa, partecipazione e di accesso all'informazione, salvo quanto previsto dal presente Statuto per specifici istituti di partecipazione ed in materia di accesso al procedimento amministrativo:

- a) i cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune;
- b) i cittadini residenti nel Comune che abbiano compiuto il sedicesimo anno d'età;
- c) i cittadini italiani, stranieri, apolidi non residenti che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età, purché esercitino nel Comune la propria attività di lavoro in modo prevalente, o vi soggiornino abitualmente per motivi di istruzione e/o di studio, o che comunque abbiano un legame serio ed affettivo con la Comunità.

2. Tali diritti, se esercitati in forma associata, sono riservati alle organizzazioni di persone e alle persone giuridiche iscritte nel Registro delle Associazioni del Comune, o in elenchi e registri tenuti presso le Regioni, le Province Autonome, i Tribunali e le Camere di Commercio della Repubblica Italiana in conformità a leggi generali o per settori di appartenenza.

Articolo 5) - Forme di sostegno e pubblicità delle associazioni e delle organizzazioni di volontariato

1. L'utilizzo di strutture, beni strumentali e servizi del Comune, nonché la concessione di contributi a favore delle associazioni e delle organizzazioni di volontariato sono subordinati all'approvazione da parte del Consiglio Comunale di criteri di scelta del soggetto fruitore in base allo scopo associativo ed alla rilevanza sociale del medesimo.

2. Presso il Comune è tenuto il "Registro delle associazioni del Comune di Cavalese". In tale registro, a richiesta del legale rappresentante sono iscritte tutte le organizzazioni di persone costituite ed operanti nel territorio di Cavalese, che presentino i seguenti requisiti:

- oggetto sociale a prevalente beneficio della comunità locale;
- volontarietà dell'adesione e del recesso dei membri;
- assenza di fini di lucro.

Ai fini dell'iscrizione, le associazioni depositano presso il Comune l'atto costitutivo, contenente le norme di organizzazione e di funzionamento dell'associazione.

3. Il Comune, nei limiti della vigente normativa, può utilizzare anche in condizione di preferenza, le associazioni di volontariato iscritte nel registro di cui al comma 2, per la gestione di servizi e può prevedere specifiche forme di sostegno anche economico finalizzate a tali attività.

4. Alla fine di ogni esercizio finanziario, a cura della Giunta Comunale è reso pubblico a mezzo affissione sull'Albo pretorio, l'elenco delle Associazioni e delle Organizzazioni di volontariato che abbiano fruito nel corso dell'anno di strutture comunali, di beni strumentali del Comune, di contributi o servizi, con un resoconto motivato ed analitico delle strutture e dei beni concessi in uso precario, dei servizi prestati e delle erogazioni fatte dal Comune alle organizzazioni beneficiarie.

Articolo 6 – Relazioni con il pubblico

1. Il Comune organizza la propria attività assegnando con atti organizzativi la specifica funzione per le Relazioni con il pubblico, in particolare al fine di:

- assicurare la trasparenza dell'attività amministrativa e favorirne lo svolgimento imparziale;
- garantire il diritto di accesso agli atti, ai documenti amministrativi ed alle informazioni;
- favorire la conoscenza delle disposizioni normative al fine di facilitarne l'applicazione;
- illustrare l'attività dell'Ente e il suo funzionamento;
- favorire l'accesso ai servizi pubblici promuovendone la conoscenza;
- promuovere conoscenze allargate su temi di rilevante interesse pubblico e sociale;
- favorire processi interni di semplificazione delle procedure e di modernizzazione degli apparati, nonché la conoscenza dell'avvio e del percorso dei procedimenti amministrativi.

2. Oltre alle funzioni di cui al comma 1, rientrano nelle attività delle Relazioni con il pubblico anche quelle intese alla salvaguardia e alla tutela delle pari opportunità. L'attività avviene attraverso:

- la raccolta di istanze, petizioni, proposte delle donne, volte a sollecitare decisioni e scelte amministrative corrispondenti alle esigenze specifiche delle donne e della famiglia, nonché attraverso la raccolta delle segnalazioni di qualunque forma di discriminazione o abuso anche nei luoghi di lavoro;

- l'attivazione di sinergie e collaborazioni con soggetti pubblici e privati al fine di dare soluzione a problemi relativi al lavoro, alla salute, alla famiglia, al tempo libero ed ai consumi;
- l'intrattenimento di rapporti a livello locale con gli organismi internazionali e comunitari, statali e provinciali istituiti per la tutela delle pari opportunità.

Articolo 7) - Assemblea generale della popolazione o per specifiche attività

1. Il Comune promuove riunioni pubbliche di interesse generale o per settori di attività, finalizzate a migliorare la comunicazione e la reciproca informazione tra la popolazione e gli Amministratori in ordine a fatti, problemi ed iniziative che investano la tutela di interessi pubblici, collettivi o diffusi e/o comunque di situazioni giuridicamente rilevanti.

2. Le assemblee generali possono in qualunque momento essere convocate su richiesta di numero 75 cittadini elettori o di 40 giovani minorenni², con l'indicazione degli oggetti da discutere con i rappresentanti dell'Amministrazione Comunale ed in particolare di quelli la cui presenza è ritenuta necessaria.

3. Il Sindaco convoca almeno una volta l'anno l'Assemblea generale della popolazione per dare conto dell'attività amministrativa svolta, di quella programmata e di quella proposta nelle assemblee di cui al comma 2, nonché in particolare della politica comunale orientata a favore dei giovani minorenni.³

4. Le assemblee popolari convocate per le finalità e gli oggetti di cui al presente articolo costituiscono forme improprie di consultazione e non si concludono con operazioni di voto.

Articolo 8) – Assemblea per una equa rappresentanza di genere

1. L'assemblea, riservata a persone residenti o domiciliate nel Comune di Cavalese, è convocata dal Sindaco di regola una volta all'anno, per discutere delle problematiche relative alle pari opportunità nonché di specifiche e rilevanti tematiche attinenti alla vita dei cittadini e delle loro famiglie.

2. Di tale convocazione è data adeguata pubblicità almeno otto giorni prima di quello previsto per l'adunanza.

² Modifica adottata con deliberazione del consiglio comunale n. 3 dd. 27.01.2006.

³ Modifica adottata con deliberazione del consiglio comunale n. 3 dd. 27.01.2006.

3. L'assemblea sarà altresì convocata dal Sindaco con le stesse modalità anche a richiesta di almeno venti residenti o domiciliati nel Comune con l'indicazione degli oggetti da trattare.

4. Di ogni assemblea verrà redatto verbale da conservare agli atti dell'Amministrazione comunale.

Articolo 9) - Istanze e petizioni

1. Ai titolari dei diritti di partecipazione di cui all'articolo 4 del presente Statuto è attribuito il diritto di rivolgere al Consiglio Comunale, alla Giunta Comunale o al Sindaco formale istanza scritta affinché vengano assunti nell'interesse generale provvedimenti esecutivi o applicativi di altri provvedimenti rimasti inattuati. L'istanza deve essere sottoscritta da almeno 150 titolari dei diritti di cui al citato art. 4.

2. Non meno di 100 cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune hanno il diritto di rivolgere al Consiglio Comunale, alla Giunta Comunale o al Sindaco, formale petizione scritta nella quale si espongono comuni necessità riferite al territorio comunale o a parti di esso, tali da richiedere modifiche agli indirizzi operativi dell'Amministrazione, semplificazioni di procedure, miglioramenti organizzativi dei servizi.

Articolo 10) - Proposte di atti normativi e di atti o provvedimenti amministrativi

1. A non meno di 150 cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune nonché alle organizzazioni operanti nel territorio comunale ed iscritte nel registro delle associazioni del Comune è attribuito il diritto di presentare proposte scritte di regolamenti e/o proposte scritte per l'adozione di atti o provvedimenti amministrativi di interesse generale, fatta esclusione per le materie per le quali risulta improponibile il referendum.

Articolo 11) - Condizioni di ammissibilità dell'istanza della petizione e della proposta

1. Le istanze, le petizioni, le proposte, devono, a pena di inammissibilità, pervenire al Comune ed essere provviste dei seguenti requisiti:

a) le istanze, le petizioni, le proposte devono essere sottoscritte secondo quanto disposto dagli art. 9 e 10 e devono essere indicate le generalità, l'indirizzo e gli estremi di un

documento di identità di almeno uno dei sottoscrittori. Se l'istanza, la petizione o la proposta sono presentate da un'organizzazione di persone o da una persona giuridica, le medesime devono essere sottoscritte dalla persona fisica che le rappresenta, con l'indicazione della carica ricoperta e la precisa denominazione e il relativo indirizzo;

- b) l'istanza e la petizione devono identificare con sufficiente chiarezza e precisione gli atti, interventi o comportamenti sollecitati, purché essi siano di competenza del Comune;
- c) la proposta deve avere un oggetto determinato ed attuabile dall'Amministrazione e deve essere redatta nella forma dell'atto di cui si chiede l'adozione. La proposta in atto o provvedimento amministrativo di carattere generale deve essere accompagnata da una relazione con l'indicazione degli eventuali costi in termini di mezzi occorrenti per fare fronte alla spesa o di prevedibili minori entrate.

2. La risposta del Sindaco all'istanza e alla petizione, nonché alla proposta ritenuta inammissibile dalla Giunta Comunale, deve essere motivata in termini precisi e circostanziati e deve essere inviata al presentatore entro 60 giorni dal deposito dell'istanza, della petizione o della proposta presso il Comune.

3. La proposta di adozione di atti normativi o di atti o provvedimenti amministrativi giudicata ammissibile dalla Giunta Comunale deve essere presentata all'esame dell'organo competente entro 120 giorni dal deposito dell'atto d'iniziativa presso il Comune.

Articolo 12) - Referendum popolari

1. La consultazione referendaria in generale è strumento preordinato a realizzare la partecipazione dei cittadini elettori per il Comune alla formazione di legittime scelte amministrative in materie di competenza locale di straordinario e rilevante interesse generale, destinate ad incidere in modo duraturo, difficilmente ripetibile, riproducibile o reversibile, sugli assetti istituzionali, strutturali, socio-economici, finanziari, ambientali del Comune e/o della comunità locale.

2. In particolare sono ammessi referendum che abbiano ad oggetto, purché di competenza locale esclusiva e/o concorrente, la realizzazione di grandi opere e lavori, pubblici o di pubblica utilità, l'istituzione di Enti di rilevanza locale, finalizzati alla gestione del territorio nell'interesse della popolazione locale.

3. Il referendum non può avere ad oggetto:

- a) lo Statuto ed i regolamenti comunali;
- b) il bilancio;
- c) gli strumenti urbanistici, i piani territoriali e le loro modificazioni;
- d) i provvedimenti riguardanti tributi e tariffe;
- e) i provvedimenti relativi all'assunzione di mutui o alla emissione di prestiti;
- f) i provvedimenti relativi ad elezioni, nomine, designazioni, revoche o declaratorie di decadenza di Consiglieri comunali o rappresentanti dell'Amministrazione in altri organi pubblici o società a partecipazione comunale, collegata e/o controllata;
- g) gli atti relativi al personale del Comune, di Enti, aziende ed istituzioni dipendenti o di società a partecipazione comunale collegata e/o controllata;
- h) gli atti inerenti la tutela dei disabili, degli immigrati, delle minoranze etniche, linguistiche e religiose;
- i) atti che incidano su situazioni giuridiche soggettive di singoli o di gruppi associati.

4. Il Sindaco indice referendum:

- a) nell'ipotesi di referendum per iniziativa del Consiglio Comunale, su proposta di almeno 1/3 dei consiglieri assegnati e in forza di deliberazione approvata dal Consiglio Comunale a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati;
- b) nell'ipotesi di referendum per iniziativa popolare a richiesta di duecentocinquanta cittadini elettori per il Comune.

5. Il referendum è indetto dal Sindaco almeno trenta giorni prima della consultazione referendaria.

6. La proposta di referendum di iniziativa popolare deve pervenire al Comune a richiesta di almeno cinquanta cittadini elettori per il Comune costituiti in comitato promotore.

7. La proposta di referendum deve essere formulata in modo chiaro e conciso e articolata per un massimo di tre quesiti sul medesimo oggetto, che appariranno nelle schede di votazione.

8. La proposta di referendum deve essere accompagnata da una relazione scritta illustrativa.

9. Il difensore civico, sentita la conferenza dei capi gruppo consiliari, si pronuncia sull'ammissibilità della proposta di referendum di iniziativa popolare entro quindici giorni dal deposito di questa in Comune. Contro tale decisione non è ammesso ricorso in Consiglio Comunale.

10. Entro trenta giorni dalla dichiarazione di ammissibilità del referendum di iniziativa popolare devono pervenire al Comune le firme debitamente autenticate, anche cumulativamente, dai soggetti e con le modalità indicati all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53 e successive modificazioni⁴, di almeno duecentocinquanta elettori per il Comune. Scaduto detto termine, il Segretario Generale verifica la regolarità delle firme, la sussistenza del numero minimo valido di richiedenti il referendum e la iscrizione degli stessi nelle liste elettorali del Comune. Accertata la regolarità della richiesta di referendum, il Segretario Generale ne dà comunicazione al Sindaco che indice il referendum. Il referendum deve svolgersi entro novanta giorni dalla dichiarazione della sua ammissibilità o dalla delibera consiliare che ha approvato la proposta, se trattasi di referendum su iniziativa del Consiglio Comunale. A far data dal termine ultimo per il deposito delle firme richieste per il referendum di iniziativa popolare, o dalla delibera che approva la proposta di referendum consiliare, l'Amministrazione sospende ogni attività deliberativa che possa vanificare l'esito referendario fino alla delibera consiliare sul risultato referendario.

11. Il Consiglio Comunale, qualunque sia stato il numero degli elettori votanti, deve pronunciarsi sull'esito referendario entro trenta giorni dalla votazione. L'eventuale mancato recepimento dell'esito del referendum deve essere motivato nella relativa delibera.

Non possono essere indetti referendum nell'anno precedente la scadenza del mandato consiliare, né nei sei mesi successivi alla elezione del nuovo Consiglio Comunale. E' consentito lo svolgimento di più referendum con diverso oggetto nella stessa consultazione, purché ciascun oggetto non presenti più di tre quesiti.

⁴ Modifica adottata con deliberazione del consiglio comunale n. 3 dd. 27.01.2006.

CAPO II - LA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO E IL DIRITTO DI ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Articolo 13) - Norma generale

1. Il Comune di Cavalese assicura la partecipazione degli interessati al procedimento amministrativo e riconosce a chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti il diritto di accesso agli atti e ai documenti amministrativi nei limiti di legge.

Articolo 14) - Partecipazione al procedimento

1. Nelle materie di propria competenza il Comune assicura la partecipazione dei destinatari e degli interessati ai procedimenti amministrativi, secondo i principi stabiliti dalla legislazione vigente.⁵

2. I portatori di interessi pubblici o privati e i portatori di interessi diffusi o collettivi costituiti in associazioni o comitati, ai quali possa derivare un pregiudizio da un provvedimento, hanno facoltà di intervenire nel procedimento.

3. I soggetti che ricevono la comunicazione di avvio di procedimento e coloro che rientrano nelle fattispecie di cui al precedente comma, hanno diritto:

- a) di conoscere lo stato del procedimento e di prendere visione degli atti del procedimento;
- b) di presentare memorie scritte e documenti;
- c) di essere ascoltati, a richiesta, dal responsabile del procedimento;
- d) di ricevere risposta motivata quando le memorie siano pertinenti all'oggetto del procedimento;
- e) di avere comunicazione del provvedimento assunto dall'Amministrazione.

4. I criteri generali per la comunicazione agli interessati dello sviluppo del procedimento, la definizione dei termini, la pubblicità, i profili di responsabilità, volti a garantire omogeneità, imparzialità e trasparenza dell'azione amministrativa, sono disciplinati da apposito regolamento sul procedimento amministrativo da approvarsi da parte del consiglio comunale entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente Statuto.

4 bis. Il Comune favorisce la stipulazione con gli interessati di accordi sostitutivi del provvedimento. La sostituzione del provvedimento con un accordo è sempre consentita

⁵ Modifica introdotta con deliberazione del consiglio comunale n. 3 dd. 27.01.2006.

salvo che non vi sia un divieto previsto dalla legge, dallo Statuto o da regolamento. In caso di sostituzione del provvedimento con un accordo si applicano le norme che regolano l'adozione dell'atto sostituito, ivi compresi la motivazione, i controlli e le forme di pubblicità.

Articolo 15) - Diritto di accesso agli atti e ai documenti amministrativi

1. Il Comune garantisce a chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti il diritto di accesso agli atti e ai documenti amministrativi nel rispetto dei principi stabiliti dalla legislazione vigente e secondo le modalità fissate dall'apposito regolamento.
2. Il regolamento determina altresì le modalità per l'accesso agli atti e ai documenti amministrativi nelle forme della presa visione e del rilascio di copia di documenti.
3. Il regolamento detta le misure organizzative idonee a garantire la conoscenza dell'iter delle pratiche amministrative e il nominativo del responsabile del procedimento.

Articolo 16 - Semplificazione dell'attività amministrativa

1. L'Amministrazione comunale promuove iniziative specifiche per agevolare l'espletamento di pratiche amministrative da parte dei cittadini.

CAPO III - IL DIFENSORE CIVICO

Articolo 17) - Il Difensore Civico

1. Il Difensore Civico provvede nei limiti e secondo le modalità stabilite dalla Legge alla tutela non giurisdizionale dei diritti soggettivi e degli interessi legittimi dei soggetti aventi titolo alla partecipazione e di cui all'articolo 4 del presente statuto. Provvede inoltre alla tutela degli interessi diffusi.

2. Il Difensore Civico esercita le sue funzioni nei confronti del Comune, dei suoi uffici e servizi, delle istituzioni, aziende ed enti dipendenti dal Comune. Il Difensore Civico, ad istanza dei soggetti di cui all'articolo 4 del presente statuto o di propria iniziativa, interviene per accertare e, ove possibile, rimuovere, gli abusi, le disfunzioni, le carenze ed i ritardi nell'attività degli uffici e servizi del Comune e delle istituzioni, enti ed aziende da esso dipendenti, al fine di garantire l'effettivo rispetto dei principi di legalità, di buon andamento, efficienza ed imparzialità dell'azione amministrativa. Il Difensore Civico giudica, sentita la conferenza dei capi gruppo, sull'ammissibilità delle richieste referendarie di iniziativa popolare.

3. Il Difensore Civico è pubblico ufficiale, con i compiti e gli obblighi conseguenti.

4. Il Comune di Cavalese si avvale del Difensore Civico operante nel territorio della Provincia Autonoma di Trento. A tal fine il Comune stipula con il Difensore Civico Provinciale specifica convenzione abilitativa così come richiesto dall'articolo 19 terzo comma della L.R. 4. gennaio 1993 n°1.

5. Il Consiglio Comunale, con le maggioranze prescritte, può modificare il presente statuto per l'adozione di un Difensore Civico Comunale, o del Difensore Civico di altro comune, all'uopo stipulando con quest'ultimo specifica convenzione.

TITOLO IV – GLI ORGANI ELETTIVI

CAPO I - CONSIGLIO COMUNALE

Articolo 18) - Funzioni

01. Il Consiglio Comunale esprime, nel rispetto del principio della pluralità di opinione, la sensibilità e gli orientamenti presenti nel proprio seno, su temi ed avvenimenti di carattere politico, sociale, economico, culturale.

1. Il Consiglio Comunale, composto dai Consiglieri eletti, rappresenta la Comunità, ne interpreta gli interessi generali ed esercita insieme al Sindaco le funzioni di governo ed indirizzo politico amministrativo approvando il documento programmatico dallo stesso proposto.

2. Il Consiglio Comunale è dotato di autonomia funzionale ed organizzativa, adotta gli atti necessari al proprio funzionamento ed esercita le competenze assegnategli dalla legge e dallo Statuto, nonché il controllo politico-amministrativo su tutte le attività del Comune affinché l'azione complessiva dell'Ente consegua gli obiettivi prefigurati nei documenti programmatici, con le modalità stabilite dalla legge, dal presente Statuto e dai regolamenti.

3. Esercita altresì le funzioni di controllo politico-amministrativo comunque spettanti al Comune (anche in forza di convenzioni) su istituzioni, aziende speciali, gestioni convenzionate e coordinate, consorzi, società per azioni e/o a responsabilità limitata che abbiano per fine l'esercizio di servizi pubblici e la realizzazione di opere, progetti, interventi, effettuati per conto del Comune od alle quali lo stesso partecipa con altri soggetti.

4. Approva gli atti costitutivi delle aziende speciali e delle istituzioni previsti dallo statuto aziendale e dal regolamento.

5. Definisce gli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti comunali presso enti, aziende e istituzioni, e nomina i rappresentanti del consiglio presso enti, aziende ed istituzioni nei casi espressamente stabiliti dalla legge. In entrambi i casi per le aziende ed istituzioni a cui il Comune partecipi in via esclusiva, si deve tener conto anche della minoranza politica.

6. Nell'esercizio del controllo politico-amministrativo, il Consiglio verifica la coerenza dell'attività amministrativa con i principi affermati dallo Statuto, gli indirizzi generali, gli atti di programmazione.

7. Vota risoluzioni, mozioni, ordini del giorno per esprimere posizioni ed orientamenti su temi ed avvenimenti di carattere politico, sociale, economico, culturale, rivolti ad esprimere la partecipazione dei cittadini ad eventi esterni alla Comunità locale; assume l'iniziativa nelle materie oggetto di referendum e si pronuncia sull'esito referendario.

7 bis.- Delibera il conferimento della cittadinanza onoraria a chi, pur non essendo iscritto all'anagrafe del Comune, si sia particolarmente distinto, nel campo delle scienze, delle lettere, delle arti, dell'industria, del lavoro, della scuola, dello sport, con iniziative di carattere sociale, assistenziale e filantropico oppure in opere, imprese, realizzazioni, prestazioni in favore degli abitanti di Cavalese, ovvero in azioni di alto valore a vantaggio della Comunità locale, della Nazione o dell'umanità intera.

8. Definisce con gli atti di pianificazione operativa e finanziaria annuale e pluriennale gli obiettivi e le priorità da perseguire ed i tempi per il loro conseguimento, anche in relazione a singoli programmi, interventi o progetti.

8 bis. Nella prima seduta successiva a quella della convalida, il Sindaco, sentita la Giunta, presenta al Consiglio comunale le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare durante il mandato politico-amministrativo. Ciascun consigliere comunale ha il pieno diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche, proponendo integrazioni, adeguamenti e modifiche. A metà mandato il Consiglio provvede a verificare l'attuazione di tali linee da parte del Sindaco e degli assessori. Il Consiglio può, con apposita deliberazione, integrare o modificare nel corso del mandato le linee programmatiche, sulla base delle esigenze e delle problematiche che dovessero emergere in ambito locale.”⁶

8 ter. E' competente per l'approvazione dei progetti preliminari di opere pubbliche di importo superiore a 500.000 Euro complessivi.”⁷

9. Quando uno o più Consiglieri siano incaricati dal Sindaco dell'esercizio di funzioni di istruttoria e rappresentanza inerenti specifiche attività o servizi, ai sensi dell'articolo 16, comma 3 della L.R. 1/93, il Consiglio prende atto dell'incarico e determina, ove spetti, il

⁶ Modifica introdotta con deliberazione del consiglio comunale n. 3 dd. 27.01.2006.

⁷ Comma aggiunto con modifica adottata con deliberazione del consiglio comunale n. 3 dd. 27.01.2006.

rimborso spese. In tal caso la struttura comunale competente assicura adeguata collaborazione per l'espletamento dell'incarico affidato.

Articolo 19) - Consiglieri

1. I Consiglieri entrano in carica all'atto della loro proclamazione ovvero, in caso di surroga, appena adottata la deliberazione relativa dal Consiglio Comunale.
2. Essi rappresentano collegialmente la Comunità comunale ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato, con piena libertà d'opinione e di voto.
3. Sono responsabili dei voti che esprimono sulle proposte sottoposte alla deliberazione del Consiglio. Tuttavia, sono esenti da responsabilità i Consiglieri che dal verbale risultino assenti o contrari.
4. Il Consigliere che per motivi personali, di parentela, professionali o di altra natura, abbia interesse ad una deliberazione, deve assentarsi dall'adunanza per la durata del dibattito e della votazione sulla stessa, richiedendo che ciò sia messo a verbale.
5. Il regolamento disciplina l'esercizio da parte dei Consiglieri dell'iniziativa per gli atti e provvedimenti sottoposti alla competenza deliberativa del Consiglio, la presentazione di interrogazioni, mozioni e proposte di risoluzioni, l'esercizio di ogni altra facoltà spettante ai Consiglieri a norma di legge, Statuto o regolamento.
6. Il regolamento stabilisce altresì le modalità di esercizio, in esenzione di spesa da parte dei Consiglieri, dei diritti di informazione e di accesso stabiliti dalla legge e dallo Statuto.
7. Soppresso
8. I consiglieri che non intervengano a tre sedute consecutive del Consiglio Comunale sono dichiarati decaduti con delibera dello stesso organo. Accertata l'assenza per tre sedute consecutive, il Presidente del Consiglio provvede a comunicare l'avvio del procedimento di decadenza al consigliere interessato, con comunicazione scritta da inoltrare entro 5 giorni lavorativi successivi all'ultima seduta. Il consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché a fornire al Presidente eventuali documenti probatori, entro il termine di venti giorni decorrenti dalla data di ricevimento. Scaduto quest'ultimo termine il Consiglio, nella prima riunione, tenuto conto delle cause giustificative presentate dal consigliere interessato, decide sulla proposta di decadenza con provvedimento da adottarsi con il voto favorevole dei due terzi dei componenti

assegnati. La delibera che dichiara la decadenza è notificata all'interessato entro i 5 giorni successivi alla sua adozione.”.⁸

9. Le dimissioni dalla carica di Consigliere sono presentate dal Consigliere medesimo per iscritto al Consiglio secondo quanto previsto dalla legge regionale. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il Consiglio Comunale procede alla relativa surrogazione entro venti giorni dalla data di presentazione delle dimissioni.

Articolo 20) - Presidenza del Consiglio Comunale

1. Il Consiglio Comunale, nella prima seduta, elegge nel proprio seno, il Presidente ed il Vice Presidente.

2. Il Presidente del Consiglio Comunale è eletto a scrutinio segreto, a maggioranza qualificata di 2/3 dei componenti.

3. Se dopo due scrutini, nessun candidato ha ottenuto la maggioranza richiesta, o la votazione non abbia potuto aver luogo (anche per mancanza del quorum funzionale), si procederà ad una ulteriore votazione. Per tale votazione il Consiglio si intende validamente costituito con la presenza della maggioranza assoluta dei componenti e risulterà eletto il Consigliere che abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei voti dei componenti stessi.

4. Se anche in questa votazione nessuno risulta eletto, si procede di seguito ad altra votazione, nella quale risulta eletto chi ha ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti si considera eletto il più anziano d'età.

5. Il Vicepresidente esercita le funzioni del Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo. Nel caso di impossibilità del Vicepresidente, le funzioni sono esercitate dal Consigliere più anziano di età.

6. Per la elezione del Vicepresidente si procede con unica votazione nella quale risulta eletto il Consigliere che ottiene il maggior numero di voti. In caso di parità di voti si procede a ballottaggio fra i candidati che hanno ottenuto lo stesso numero di voti. In caso di ulteriore parità di voti risulta eletto il Consigliere più anziano di età.

Le funzioni di Presidente e di Vicepresidente del Consiglio Comunale sono incompatibili con la carica di Assessore.

⁸ Modifica introdotta con deliberazione del consiglio comunale n. 3 dd. 27.01.2006

7. Il Presidente ed il Vicepresidente possono essere revocati su proposta motivata sottoscritta da un terzo dei Consiglieri Comunali assegnati. La proposta è approvata se ottiene, a voto palese, la maggioranza assoluta dei Consiglieri Comunali assegnati.

8. Le dimissioni del Presidente e/o del Vicepresidente, presentate per iscritto, sono efficaci dal momento della loro presentazione e sono irrevocabili.

Articolo 21) - Funzioni del Presidente del Consiglio Comunale

01. Il Presidente del Consiglio è organo istituzionale del Comune e rappresenta il Consiglio Comunale nella sua interezza.

1. Il Presidente convoca il Consiglio Comunale e ne dirige i lavori secondo il regolamento, tutelando le prerogative dei Consiglieri e garantendo l'esercizio effettivo delle loro funzioni.

1 bis. Il Presidente del Consiglio programma i lavori del Consiglio comunale e ne stabilisce l'ordine del giorno, su iniziativa del Sindaco e della Giunta, e tenuto conto delle eventuali proposte del Consiglio, delle Commissioni e dei singoli Consiglieri. Le proposte iscritte all'ordine del giorno devono essere codificate in schemi di atti deliberativi.

2. Il Presidente convoca e presiede la conferenza dei capigruppo, assicura il collegamento tra i gruppi consiliari costituiti ed il Sindaco, se richiesto informa i gruppi consiliari e/o i singoli consiglieri comunali su questioni di competenza del Consiglio comunale.

3. Il Presidente convoca il Consiglio comunale ogni volta che sia richiesto dal Sindaco, entro due giorni dalla richiesta. Se è richiesta la convocazione urgente, essa è effettuata nelle successive 24 ore.

Articolo 22) - Convocazione e Costituzione

1. Le norme generali di funzionamento del Consiglio comunale sono stabilite dal regolamento.

2. Il regolamento stabilisce modalità e termini per la convocazione del Consiglio.

3. Nella formulazione dell'ordine del giorno è data priorità alle questioni urgenti, ai punti non trattati nella seduta precedente, alle interrogazioni e alle interpellanze.

4. Il Consiglio comunale è convocato in seduta ordinaria per l'esercizio delle funzioni e l'adozione dei provvedimenti previsti dalla legge e dallo Statuto.

5. Quando un quinto dei Consiglieri richieda una seduta straordinaria del Consiglio, il Presidente del Consiglio la convoca entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta.
6. Il Consiglio comunale può essere convocato d'urgenza, nei modi e termini previsti dal regolamento, quando ciò sia necessario per deliberare su questioni rilevanti ed indilazionabili, assicurando comunque ai Consiglieri la tempestiva conoscenza degli atti relativi agli argomenti da trattare.
7. Il Consiglio comunale è regolarmente costituito con la presenza di almeno la metà più uno dei consiglieri comunali assegnati.
8. Se il Consiglio non si costituisce regolarmente in prima convocazione e viene convocata in giorno diverso una seconda seduta con lo stesso ordine del giorno, è sufficiente l'intervento di nove Consiglieri comunali, ferme restando le maggioranze richieste per particolari deliberazioni.
9. Qualora nella seduta di seconda convocazione debbano essere posti all'ordine del giorno, in via d'urgenza, ulteriori argomenti non compresi nell'ordine del giorno della seduta di prima convocazione, per la trattazione di tali argomenti si osservano i requisiti relativi alle sedute di prima convocazione.
10. Alle sedute del Consiglio comunale partecipa il Segretario Generale che, eventualmente coadiuvato dai funzionari di segreteria, cura la redazione del verbale.
11. Gli Assessori non Consiglieri hanno diritto di partecipare alle adunanze del Consiglio, con pieno diritto di parola e senza diritto di voto. Devono partecipare alle sedute consiliari nel cui ordine del giorno siano iscritte mozioni, interrogazioni, interpellanze e comunque argomenti, riguardanti le attribuzioni delegate loro dal Sindaco.
12. Alle sedute del Consiglio comunale possono essere invitati i rappresentanti del Comune in enti, aziende, società di capitali, consorzi, commissioni, nonché dirigenti e funzionari del Comune ed altri esperti o professionisti incaricati della predisposizione di studi e progetti per conto del Comune, per riferire sugli argomenti di rispettiva pertinenza.
13. Le sedute del Consiglio comunale sono pubbliche, salvi i casi nei quali, secondo la legge o il regolamento, esse debbano essere segrete.

Articolo 23 - Iniziativa e deliberazioni delle proposte

1. L'iniziativa delle proposte di atti e provvedimenti di competenza del Consiglio comunale spetta alla Giunta, al Sindaco ed a ciascun Consigliere.

2. Le modalità per la presentazione e l'istruttoria delle proposte sono stabilite dal regolamento del Consiglio.
3. Ogni deliberazione del Consiglio comunale s'intende approvata quando ha ottenuto il voto della maggioranza dei votanti, salvi i casi in cui la legge o lo Statuto prescrivano espressamente la maggioranza degli aventi diritto al voto, o altre speciali maggioranze.
4. Ai fini della determinazione della maggioranza non si computano tra i votanti gli astenuti e coloro che si assentano prima di votare. I consiglieri che si astengono dal voto si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza ma non nel numero dei votanti.
5. Le votazioni sono effettuate, di norma, con voto palese. Le votazioni con voto segreto sono limitate ai casi previsti dalla legge, dallo statuto, e dal regolamento, o qualora lo richieda almeno un quinto dei Consiglieri assegnati.
6. In caso d'urgenza, le deliberazioni possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza consiglieri comunali assegnati.

Articolo 24) - Nomine Consiliari

1. Qualora per disposizione di legge, spetti al Consiglio la nomina di suoi rappresentanti, il Consiglio procede mediante elezione, senza ulteriori formalità.
 2. Il Consiglio comunale provvede alle nomine di cui al precedente comma con votazione a scheda segreta, osservando le modalità stabilite dal Regolamento. Quando sia prevista la presenza della minoranza nelle rappresentanze da eleggere, si procede con voto limitato.
- 2 bis.** Nelle nomine di organi collegiali deve essere assicurata la partecipazione di entrambi i generi, in misura non inferiore alla proporzione nella quale ciascuno dei due generi è rappresentato in Consiglio Comunale. Qualora per oggettive ragioni non possa essere rispettato tale principio, ne è data puntuale motivazione nel provvedimento di nomina.⁹

Articolo 25) - Gruppi consiliari

⁹ Comma aggiunto con modifica adottata con deliberazione del consiglio comunale n. 3 dd. 27.01.2006.

1. I Consiglieri eletti nella medesima lista formano un gruppo consiliare, salva la facoltà di optare per un diverso gruppo, con il consenso di questo.
2. Il regolamento può determinare un numero minimo di consiglieri necessari per dare vita ad un gruppo, nonché le modalità per l'assegnazione al gruppo misto dei Consiglieri altrimenti non appartenenti ad alcun gruppo.
3. Ciascun gruppo comunica al Presidente del Consiglio Comunale il nome del Capo gruppo entro il giorno precedente alla prima riunione del Consiglio comunale successiva a quella in cui è stato eletto il Presidente.

Articolo 26) - Conferenza dei Capi gruppo

1. La conferenza dei Capi gruppo è formata dai Capi gruppo designati ed è l'organo consultivo del Presidente del Consiglio nell'esercizio delle funzioni di presidenza delle adunanze consiliari.
2. Alla conferenza dei Capi gruppo spettano inoltre le competenze attribuite dal presente Statuto.

Articolo 27) - Commissione revisione statuto e regolamento

1. E' costituita la Commissione revisione Statuto e regolamento, composta dal Presidente del Consiglio e da un rappresentante per ogni Gruppo costituito; propone al Consiglio le eventuali necessarie modifiche ed integrazioni allo Statuto ed al regolamento.
- 1 bis.** Il Segretario comunale partecipa alle riunioni della commissione prevista al comma 1 con funzioni di segretario. La commissione può essere integrata da componenti tecnici esperti in materia.

Articolo 27 bis) - Commissioni

1. Il Consiglio comunale elegge i componenti delle Commissioni consiliari permanenti, previste dal regolamento.
2. Nelle Commissioni permanenti è garantita un'adeguata rappresentanza delle minoranze consiliari.
3. La composizione delle Commissioni consiliari permanenti, nonché le regole di funzionamento delle stesse, saranno fissate nel regolamento.

4. Per la trattazione di determinati argomenti, la Giunta comunale può, di volta in volta, istituire commissioni diverse da quelle di cui al comma 1.

CAPO II - IL SINDACO E LA GIUNTA COMUNALE

Articolo 28) - Il Sindaco

1. Il Sindaco, capo dell'Amministrazione comunale, rappresenta il Comune e la comunità. Promuove l'attuazione del proprio programma approvato dal Consiglio, attua le iniziative e gli interventi più idonei per realizzare le finalità istituzionali del Comune.
2. Esprime l'unità di indirizzo ed emana le direttive attuative del programma e degli indirizzi generali approvati dal Consiglio.
3. Rappresenta il Comune in giudizio e firma i mandati alle liti.
4. Le modalità di elezione del Sindaco sono fissate con Legge Regionale.

Articolo 29) - Funzioni

1. Nomina i componenti della Giunta, tra cui un Vice Sindaco ed un Capo Frazione, e ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alla elezione e presenta al Consiglio comunale le linee programmatiche secondo quanto disposto dall'art. 18 comma 8 bis.
2. Può revocare uno o più Assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio e provvedendo contemporaneamente alla loro sostituzione.
3. Convoca e presiede la Giunta fissandone l'ordine dei lavori. Promuove e coordina l'attività degli Assessori distribuendo tra essi le **competenze** sulla base del programma, riservandosi di sostituirsi ad essi ove risulti necessario.
4. Riferisce annualmente al Consiglio sull'attività svolta, sui risultati ottenuti e sullo stato di attuazione del bilancio, del programma delle opere pubbliche e dei singoli piani.
5. Assume le iniziative necessarie per assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società di capitali a partecipazione comunale svolgano le proprie attività secondo gli obiettivi stabiliti.
6. Presiede la commissione giudicatrice per il concorso di Segretario Generale.
7. Rappresenta il Comune nella promozione, conclusione ed attuazione degli accordi di programma.
8. Stipula le convenzioni amministrative con altre amministrazioni o con i privati aventi ad oggetto i servizi o le funzioni comunali.
9. Indice i referendum di iniziativa consiliare e popolare.
10. Soppresso

10 bis. Nomina o designa i rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni da esso dipendenti, garantendo complessivamente il rispetto della proporzione tra Consiglieri appartenenti a ciascun genere e numero di consiglieri assegnati al Comune. Qualora per oggettive ragioni non possa essere rispettato tale principio, ne è data puntuale motivazione nel decreto di nomina.¹⁰

11. Esercita le funzioni che gli sono assegnate dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti e che non siano demandate alla competenza della Giunta, del Segretario e dei responsabili dei servizi e degli uffici ed adotta gli atti di natura tecnico gestionale previsti dall'art. 41.

12. Quale Ufficiale del Governo svolge le funzioni stabilite dalla legge e sovrintende ai servizi di competenza statale attribuiti al Comune.

Articolo 30) - Deleghe

1. Il Sindaco può, con atto sempre revocabile, delegare proprie attribuzioni non di competenza statale e la firma dei relativi atti a ciascuno degli Assessori competenti.

Articolo 31) - Vice sindaco

1. In caso di assenza o impedimento il Sindaco è sostituito, in tutte le funzioni a lui attribuite dalla legge e dallo Statuto, dal Vice Sindaco.

2. Nel caso di contemporanea assenza od impedimento del Sindaco e del Vice Sindaco, ne esercita temporaneamente le funzioni l'Assessore più anziano di età.

Articolo 32) - Capo Frazione

1. Il Sindaco nomina tra gli Assessori un Capo Frazione per la Frazione di Masi, scegliendolo tra i residenti nella Frazione.

2. Il Capo Frazione rappresenta all'interno della Giunta e del Consiglio le esigenze della Comunità Frazionale e si pone come referente dell'Amministrazione presso la Frazione stessa.

Articolo 33) - Giunta Comunale

1. La Giunta comunale opera assieme al Sindaco per l'attuazione del programma, nel quadro degli indirizzi generali proposti dal Sindaco ed approvati dal Consiglio.

¹⁰ Comma aggiunto con modifica adottata con deliberazione del consiglio comunale n. 3 dd. 27.01.2006.

2. E' composta dal Sindaco, che la presiede, e da sei Assessori nominati dal Sindaco, tra cui uno con funzioni di Vice Sindaco e uno di Capo Frazione.

3. Non più di tre Assessori possono essere scelti fra i cittadini non Consiglieri, in possesso dei requisiti di eleggibilità e di compatibilità alla carica di Consigliere comunale.

3 bis. Nella Giunta comunale deve essere assicurata la partecipazione di entrambi i generi, in misura non inferiore alla proporzione nella quale ciascuno dei due generi è rappresentato in Consiglio comunale.¹¹

Articolo 34) - Competenze

1. Spetta alla Giunta l'adozione degli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge o dallo statuto alla competenza del Consiglio e che non rientrino nelle competenze attribuite al Sindaco, al Segretario, ai responsabili dei servizi e degli uffici.

2. Essa esercita insieme al Sindaco attività di iniziativa e di impulso nei confronti del Consiglio comunale, sottoponendo allo stesso proposte, formalmente redatte ed istruite, per l'adozione degli atti consiliari.

2 bis. Adotta infine gli atti di carattere tecnico-gestionale individuati all'articolo 42.

Articolo 35) - Funzionamento

1. La Giunta comunale esercita le proprie funzioni in forma collegiale, con le modalità stabilite dal presente Statuto e dal regolamento approvato dal Consiglio comunale.

2. La Giunta si riunisce con la presenza di oltre la metà dei suoi componenti e delibera con voto palese, sempre che non si debba procedere diversamente secondo la legge.

3. Alle adunanze della Giunta partecipa, senza diritto di voto, il Segretario Generale, che prende la parola in relazione alle proprie specifiche responsabilità.

4. Possono partecipare su invito alle riunioni della Giunta, per essere consultati su particolari argomenti afferenti alle loro funzioni ed incarichi, e per il tempo strettamente necessario, il Presidente del Consiglio comunale, il Revisore dei conti, i rappresentanti del Comune in Enti, Aziende, Società per azioni, Consorzi, Commissioni, nonché funzionari del Comune ed altre persone che possano fornire elementi utili alle deliberazioni.

Articolo 36) - Assessori

¹¹ Comma aggiunto con modifica adottata con deliberazione del consiglio comunale n. 3 dd. 27.01.2006.

1. Gli Assessori concorrono con le loro proposte ed il loro voto all'esercizio della potestà collegiale della Giunta.
2. Verificano e controllano lo stato di avanzamento dei piani di lavoro programmati, anche in relazione al settore di attività affidato alla loro responsabilità.
3. Gli Assessori non Consiglieri esercitano le funzioni relative alla carica con le stesse prerogative, diritti e responsabilità degli altri Assessori.

Articolo 37) - Dimissioni, cessazione e revoca degli Assessori

1. In caso di dimissione o di cessazione dall'ufficio per altra causa degli Assessori, il Sindaco provvede alla sostituzione, dandone comunicazione al Consiglio comunale nella prima adunanza successiva.
2. Ove il Sindaco proceda alla revoca ed alla sostituzione di uno o più Assessori, ne dà motivata comunicazione al Consiglio comunale nella prima adunanza successiva.

Articolo 38) - Mozione di sfiducia

1. Quando sia presentata una mozione di sfiducia il Presidente del Consiglio convoca il Consiglio Comunale per la votazione in tempo utile affinché la seduta avvenga non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla data di presentazione della mozione.
2. Soppresso
3. Se la mozione è approvata dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Comunale, il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica ed il Consiglio è sciolto.

Capo III – Disposizioni generali

Articolo 38 bis – Esclusione delle cause di ineleggibilità e incompatibilità

1. Gli incarichi e le funzioni conferite agli amministratori o ai consiglieri comunali si considerano connesse con il mandato elettivo e pertanto non costituiscono cause di incompatibilità o di ineleggibilità, qualora siano conferiti per la tutela degli interessi del comune o per assicurare l'esercizio di servizi e attività di pubblica utilità effettuato nell'interesse generale della comunità. Dell'esistenza delle condizioni indicate nel presente comma viene dato atto nel relativo atto di nomina.
2. Il consiglio comunale, per le nomine di propria competenza, evidenzia e motiva adeguatamente nei relativi provvedimenti l'esistenza delle condizioni indicate al comma 1. Analogamente, nell'approvazione degli indirizzi per la nomina da parte del sindaco dei

rappresentanti del comune presso enti, società, aziende e istituzioni, il consiglio comunale definisce le motivazioni per le quali nell'effettuazione di particolari nomine o designazioni è da tener conto di quanto previsto dal comma 1.

3. La nomina o la designazione di amministratori o di consiglieri comunali in rappresentanza del comune stesso presso enti, istituzioni e associazioni aventi a scopo la promozione culturale, l'assistenza e beneficenza e la protezione civile ed ambientale si considera connessa con il mandato elettivo.

Articolo 38 ter - Opposizioni e ricorsi

1. E' ammesso ricorso in opposizione alla Giunta comunale, avverso le deliberazioni del Consiglio comunale e della Giunta comunale, per motivi di legittimità e di merito.

2. Condizioni per la proposizione del ricorso sono:

- a) che sia presentato da un cittadino;
- b) che sia presentato non oltre l'ultimo giorno di pubblicazione della deliberazione;
- c) che siano indicati il provvedimento impugnato ed i vizi di legittimità e/o di merito dello stesso;
- d) che sia indicato il domicilio per il ricevimento degli atti relativi al procedimento nel territorio del comune; in mancanza, il domicilio è da intendersi eletto presso la segreteria comunale.

3. La Giunta comunale, ricevuto il ricorso, dispone nella prima seduta utile le direttive in ordine all'attività istruttoria. Qualora si tratti di opposizione ad una deliberazione consiliare ne dà informazione al Presidente del Consiglio. Essa può pronunciare:

- a) la dichiarazione di inammissibilità del ricorso nel caso in cui sia presentato in totale assenza delle condizioni per la sua proposizione ai sensi del comma 2, lettere "a", "b" e "c";
- b) la dichiarazione di sospensione dell'efficacia del provvedimento impugnato, se di propria competenza, qualora ravvisi la sussistenza di gravi motivi e sussista un fumus in ordine ai motivi dell'impugnazione;
- c) la sospensione del procedimento per un periodo massimo di 90 giorni non prorogabili e non reiterabili al fine di acquisire elementi integrativi;
- d) la dichiarazione di rigetto o di accoglimento, anche parziale, del ricorso qualora questo abbia avuto ad oggetto una deliberazione adottata dalla Giunta comunale;

e) la remissione degli atti al Consiglio comunale per l'accoglimento od il rigetto del ricorso qualora il medesimo abbia ad oggetto l'impugnazione di una deliberazione adottata da tale organo, ovvero qualora il ricorso abbia ad oggetto una deliberazione della Giunta comunale per la quale sia rilevato il vizio di incompetenza.

4. La decisione finale deve essere assunta entro il termine di 90 giorni dalla proposizione del ricorso, fatta salva la facoltà di sospensione di cui al precedente comma. La decisione deve essere comunicata al ricorrente entro i successivi 10 giorni. Decorso il termine di 90 giorni senza che sia adottata la decisione finale, il ricorso si intende respinto a tutti gli effetti.

TITOLO V - L'ORGANIZZAZIONE

Articolo 39 - Principi

1. L'organizzazione amministrativa del Comune si ispira a principi di efficienza organizzativa, di decentramento organizzativo, gestionale e operativo, nonché di economicità di gestione e di responsabilità personale, allo scopo di conseguire la massima efficacia nei risultati e la ottimizzazione dei servizi resi alla comunità.
2. L'organizzazione e il funzionamento delle strutture devono rispondere ad esigenze di trasparenza, di partecipazione e di agevole accesso dei cittadini all'informazione e agli atti del Comune.
3. L'assetto organizzativo si informa ai criteri della gestione per obiettivi, del collegamento fra flussi informativi e responsabilità decisionali, della corresponsabilizzazione di tutto il personale per il perseguimento degli obiettivi, della verifica dei risultati conseguiti, dell'incentivazione collegata agli obiettivi raggiunti e alla crescita della qualificazione professionale.

Articolo 40 - Forma di gestione amministrativa

1. Fatto salvo quanto previsto dal comma 3 del presente articolo, al Segretario comunale spetta la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica del Comune, compresa l'adozione degli atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane e strumentali e di controllo.
2. Fatto salvo quanto previsto dal comma 3 del presente articolo, il Segretario è responsabile del risultato dell'attività svolta dal Comune, della realizzazione dei programmi e dei progetti affidati in relazione agli obiettivi, dei rendimenti e dei risultati della gestione amministrativa, finanziaria e tecnica, incluse le decisioni organizzative e di gestione funzionale del personale.
3. Alcune delle funzioni di cui al comma 1, possono essere attribuite, nei limiti stabiliti dalla legge, a dipendenti, che assumono la responsabilità di cui al comma 2, in relazione alle specifiche competenze conferite.
4. Restano in capo alla competenza e responsabilità rispettivamente del Sindaco e della Giunta, gli atti connessi all'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, loro attribuiti dagli articoli 41 e 42.

Articolo 41 - Atti di natura tecnico gestionale di competenza del Sindaco

1. Il Sindaco esercita le funzioni di cui all'articolo 29 e adotta gli atti di natura tecnico gestionale ad esso espressamente rimessi dalla legislazione vigente.
2. Al Sindaco è inoltre attribuita la competenza ad adottare gli ordini di servizio nei confronti del Segretario comunale.
3. Il Sindaco, nell'adozione degli atti di natura tecnico gestionale, si avvale della collaborazione del Segretario comunale e degli Uffici, che forniscono la necessaria consulenza tecnico-giuridica.

Articolo 42 - Atti di natura tecnico gestionale di competenza della Giunta

1. La Giunta comunale:
 - a) liquida il fondo spese di rappresentanza;
 - b) delibera l'autorizzazione a stare in giudizio in qualsiasi grado;
 - c) fatte salve le competenze attribuite al Consiglio, approva in linea tecnica i progetti di opere pubbliche e le relative varianti e le perizie per i lavori di somma urgenza che non siano attribuite alla competenza di altri organi o di funzionari;
 - d) affida gli incarichi professionali e le collaborazioni esterne;
 - e) approva i piani e programmi inerenti le manifestazioni turistiche, culturali, sportive e di altro genere;
 - f) concede i sussidi o i contributi comunque denominati;
 - g) fatte salve le competenze attribuite al Consiglio, concede a terzi l'uso di beni e la gestione dei servizi;
 - h) fatte salve le competenze del Consiglio Comunale, approva i capitolati per forniture e servizi;
2. La Giunta, nell'adozione degli atti di natura tecnico gestionale, si avvale della collaborazione del Segretario comunale e degli Uffici, che forniscono la necessaria consulenza tecnico-giuridica.

Articolo 43 - SOPPRESSO

Articolo 44) - Segretario Generale, Vicesegretario e Dirigenti a contratto.

1. Il Segretario Generale è il funzionario più elevato in grado del Comune, è capo del personale ed ha funzioni di direzione, di sintesi e di raccordo della struttura burocratica con gli organi di governo.
2. Egli dipende funzionalmente dal Sindaco, dal quale riceve direttive, ed al quale presta in ogni circostanza la sua collaborazione.
3. Partecipa alle riunioni del Consiglio e della Giunta, redige i relativi verbali, apponendovi la propria firma.
4. Esprime pareri di regolarità tecnico amministrativa per le funzioni attribuite e fornisce assistenza agli organi politici in ordine alla legittimità dei rispettivi atti.
5. Provvede alla pubblicazione degli atti del Comune e, quando necessario, al loro invio agli organi di controllo.
6. Cura le procedure attuative delle deliberazioni e dei provvedimenti, vigilando sulle strutture competenti; sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei responsabili di servizio ed ufficio, presta ad essi, se richiesto, consulenza giuridica, ne coordina l'attività e dirime eventuali conflitti di competenza sorti tra i medesimi.
- 6 bis.** Svolge funzioni di sintesi e di raccordo della struttura burocratica, con gli organi politici.
7. Il regolamento di organizzazione disciplina i rapporti di coordinamento tra il Segretario Generale e i responsabili di servizio ed ufficio distinguendone le responsabilità e salvaguardando la reciproca autonomia e professionalità, indicando altresì le modalità per la sostituzione del Segretario Generale in ordine agli atti di competenza dei responsabili di servizio ed ufficio quando questi rimangano ingiustificatamente inerti o quando per la loro assenza le strutture non possano altrimenti funzionare.
8. Provvede agli atti di gestione del personale che non siano riservati al Sindaco o alla Giunta.
9. Soppresso
10. Quando richiesto dal Sindaco roga i contratti e gli atti in cui il Comune è parte contraente; autentica le sottoscrizioni delle scritture private e degli atti unilaterali nell'interesse del Comune.
11. Adotta gli ulteriori atti tecnico-gestionali affidatigli sulla base dei provvedimenti di organizzazione interna dell'ente.
12. Esercita ogni altra attribuzione affidatagli dalle leggi e dai regolamenti.

13. Il Vice segretario svolge le funzioni vicarie del Segretario, lo coadiuva e regge la segreteria in caso di vacanza della medesima. Ad esso è attribuita la direzione di uno dei servizi del Comune e/o la responsabilità di specifici progetti.

Articolo 044 bis – Qualifiche dirigenziali e direttive

1. Il Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e Servizi stabilisce i limiti, i criteri e le modalità con cui possono essere stipulati, fuori della dotazione organica comunale, contratti a tempo determinato di dirigenti, alte specializzazioni o funzionari dell'area direttiva.

2. I contratti previsti al comma 1 possono essere stipulati, peraltro, solo in assenza di professionalità analoghe presenti all'interno del Comune ed entro i limiti di consistenza previsti dalla legge regionale.

3. I contratti di cui al presente articolo non possono avere durata superiore a quella del mandato elettivo del Sindaco in carica.

4. Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni vigenti della legislazione regionale, in materia di incarichi dirigenziali e direttivi esterni.

Articolo 44 bis - Sistema dei controlli interni.¹²

1. Al fine di garantire il funzionamento dell'ente secondo criteri in particolare orientati ad accrescere l'efficienza, l'efficacia e l'economicità dell'azione amministrativa, sono individuati i seguenti sistemi di controllo interno:

1. la programmazione attraverso il Piano Esecutivo di Gestione (o atto generale di indirizzo) ed il piano dettagliato degli obiettivi e dei correlati indicatori;
2. il controllo di regolarità amministrativa e contabile;
3. il controllo di gestione finalizzato alla verifica dello stato di attuazione degli obiettivi;
4. il controllo di risultato, che si estrinseca attraverso la valutazione del Segretario e dei Responsabili di strutture.”.

¹² ¹² Articolo introdotto con modifica adottata con deliberazione del Consiglio comunale n. 3 dd. 27.01.2006.

Articolo 44 ter- Rappresentanza in giudizio

1. Il Sindaco, di norma, rappresenta il Comune in giudizio, in esecuzione di specifiche deliberazioni di autorizzazione della Giunta, per resistere a liti intentate avverso atti del Comune o promosse dallo stesso.
2. Per gli atti di natura tributaria locale il funzionario responsabile del tributo può essere autorizzato a rappresentare il Comune in giudizio.
3. Il patrocinio in giudizio può essere esercitato da altro personale comunale, incaricato dal Sindaco, qualora previsto da specifiche disposizioni di legge.

TITOLO VI - SERVIZI PUBBLICI LOCALI E FORME COLLABORATIVE

CAPO I - I SERVIZI PUBBLICI LOCALI

Articolo 45) - Servizi pubblici locali

1. Il Comune di Cavalese, nell'ambito delle sue competenze, assume i servizi pubblici ad esso riservati in via esclusiva dalla Legge Regionale, nonché i servizi pubblici che abbiano per oggetto la produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali ed a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale.
2. I servizi pubblici, qualunque sia la figura organizzativa scelta ed adottata, sono disciplinati in modo da soddisfare le esigenze degli utenti, da rendere effettiva la loro accessibilità, da garantire standard qualitativi delle prestazioni conformi agli obiettivi prefigurati, da informare pienamente gli utenti sui loro diritti e sulle condizioni e le modalità di accesso, da improntare il loro funzionamento a criteri di economicità, efficienza ed efficacia.
3. Ai fini di una migliore efficienza dei servizi, il Comune promuove la collaborazione con i soggetti privati, collettivi e persone fisiche.
4. Valorizza inoltre la partecipazione degli utenti, specialmente anziani, alla gestione di particolari servizi, anche istituendo appositi organismi e determinandone le finalità e la composizione.

Articolo 46) - Figure organizzative

1. Fermo restando quanto previsto dalla legislazione vigente, le figure organizzative a mezzo delle quali vengono assunti dal Comune di Cavalese i servizi esclusivamente riservati alla competenza locale, nonché i servizi pubblici qualificati dal loro oggetto e di cui al precedente articolo 45 sono le seguenti:
 - a) gestione diretta in economia;
 - b) affidamento della gestione del servizio a terzi mediante concessione;
 - c) gestione del servizio a mezzo di azienda speciale;
 - d) gestione del servizio a mezzo di istituzione;
 - e) gestione del servizio a mezzo di partecipazione comunale in società costituite o costituende per azioni e/o a responsabilità limitata.

2. Le prestazioni di determinati servizi possono essere altresì assicurate nei modi di cui ai successivi articoli del presente Statuto.

Articolo 47) - Modalità di gestione

1. Fatto salvo quanto previsto dalla legislazione vigente, per la gestione dei servizi pubblici il Comune di Cavalese adotta una delle forme previste e/o consentite dall'articolo precedente.

2. La scelta delle forme di gestione da adottare viene operata dal Consiglio Comunale sulla base di valutazioni di opportunità, di convenienza economica, di efficienza di gestione, avendo riguardo alla natura del servizio da erogare ed ai concreti interessi pubblici da perseguire.

3. La delibera consiliare di assunzione del servizio pubblico locale deve adeguatamente specificare in motivazione:

a) la produzione di beni e di attività rivolte alla realizzazione di fini sociali, costituenti l'oggetto del servizio, e il relativo collegamento con lo sviluppo economico e civile della comunità locale.

b) gli elementi che giustificano la dismissione del servizio ed i conseguenti riflessi organizzativi, anche in relazione ad altri servizi connessi gestiti dalla medesima Amministrazione o ad eventuali modalità collaborative con altri enti locali.

4. La delibera consiliare deve inoltre precisare di volta in volta, in relazione alle diverse forme di gestione prescelte:

a) le ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale nel caso di concessione a terzi;

b) gli elementi economici ed imprenditoriali dei servizi che richiedono la gestione per azienda speciale;

c) i motivi che rendono preferibile la gestione di servizi sociali tramite istituzione;

d) le considerazioni, riferite alla natura del servizio che rendono opportuna la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati tramite società per azioni e/o a responsabilità limitata a partecipazione di capitale pubblico locale.

Articolo 48) - Servizi pubblici locali in economia

1. Sono svolti attraverso la gestione diretta in economia quei servizi che, in ragione delle loro dimensioni o della tipologia delle prestazioni, non rendono necessaria né opportuna la scelta di altre modalità di gestione.

Articolo 49) - Servizi pubblici locali in concessione

1. La gestione di servizi pubblici locali è affidata in concessione a terzi, con preferenza nella scelta del concessionario a parità di condizioni per le Cooperative, le associazioni di volontariato e le imprese senza fini di lucro, quando ragioni di natura tecnica, economica e di opportunità sociale consiglino l'adozione di tale figura organizzativa.

2. I concessionari sono scelti con procedure ad evidenza pubblica nel rispetto della normativa vigente, e comunque con procedimenti che garantiscano il rapporto comparativo tra più operatori per la valutazione delle capacità tecniche e finanziarie richieste, evitando condizioni di ingiustificata disparità di trattamento o di insufficiente trasparenza.

3. Nel disciplinare di concessione sono stabiliti gli obblighi del concessionario, con particolare riferimento:

- a) alla specificazione di una durata di tempo motivatamente determinata;
- b) alla esclusione del rinnovo della concessione in forma tacita al momento della scadenza;
- c) alla regolare manutenzione degli impianti per l'intero periodo della concessione;
- d) alla rigorosa osservanza delle tariffe per le prestazioni da dare al Comune e/o ai privati;
- e) alla vigilanza sul funzionamento del servizio;
- f) al canone dovuto per la concessione ovvero alla partecipazione del Comune agli utili dell'impresa;
- g) ai corrispettivi dovuti dal concessionario per gli immobili e gli impianti eventualmente ceduti dall'Amministrazione;
- h) alle modalità per il trasferimento al Comune alla scadenza del contratto degli immobili e degli impianti, ove di titolarità del concessionario;
- i) alle sanzioni per il mancato adempimento agli obblighi contrattuali;
- l) ai casi di decadenza e di revoca ed alle modalità per la definizione delle relative controversie.

Articolo 50) - Aziende speciali ed istituzioni

1. L'azienda speciale è ente strumentale del Comune dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio Statuto, approvato dal Consiglio Comunale.

2. L'istituzione è organismo strumentale del Comune per l'esercizio di servizi privi di rilevanza economica dotato di autonomia gestionale.
3. Organi dell'azienda e dell'istituzione sono il Consiglio di Amministrazione, il Presidente e il Direttore; a quest'ultimo compete la responsabilità gestionale.
4. Soppresso
5. Il Consiglio di Amministrazione è composto dal Presidente e da un numero di componenti non inferiore a due e non superiore a quattro, nominati con gli stessi criteri previsti per il Presidente.
6. Il Presidente e il Consiglio di Amministrazione dell'azienda e dell'istituzione durano in carica fino alla elezione del nuovo Consiglio Comunale e del nuovo Sindaco. Essi esercitano le proprie funzioni fino alla entrata in carica dei successori.
7. Il Sindaco nomina il Presidente ed il Consiglio di Amministrazione dell'azienda speciale o dell'istituzione secondo gli indirizzi stabiliti dal Consiglio Comunale.
8. Non possono essere nominati alla carica di Consigliere di amministrazione o di Presidente di azienda speciale coloro che sono in lite con l'azienda, nonché i titolari, i soci, gli amministratori, i dipendenti con poteri di rappresentanza o di coordinamento di imprese esercenti attività concorrenti o comunque connesse ai servizi dell'azienda.
9. Le dimissioni o la cessazione dalla carica per qualunque causa di almeno tre consiglieri sia per l'istituzione che per l'azienda speciale a cui partecipi in via esclusiva il Comune, comporta la decadenza dell'intero Consiglio di Amministrazione, con effetto dall'elezione del nuovo Consiglio. Il rinnovo dovrà essere effettuato entro quarantacinque giorni da tale evento.
10. Il Direttore dell'azienda speciale o dell'istituzione è scelto in base alle disposizioni rispettivamente dello Statuto dell'azienda o regolamento dell'istituzione.
11. Il Direttore dell'istituzione può essere anche un funzionario facente parte dell'organico del Comune avente i requisiti previsti dal regolamento dell'istituzione, tenuto conto dell'importanza e della dimensione del servizio o dei servizi affidati.
12. Per il personale dell'azienda speciale o dell'istituzione si rinvia allo Statuto ed ai regolamenti aziendali o al regolamento dell'istituzione.
13. L'azienda e l'istituzione informano la loro attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed hanno l'obbligo del pareggio di bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti.

14. Lo Statuto dell'azienda ed un apposito regolamento comunale per l'istituzione, determinano gli atti dell'azienda e/o dell'istituzione soggetti ad approvazione da parte del Consiglio Comunale, comprendendovi in ogni caso atti fondamentali quali la pianta organica, i bilanci, i programmi pluriennali, i regolamenti di fornitura, prestazione ed utenza dei servizi, le tariffe dei servizi gestiti, le modalità di erogazione dei medesimi.

15. Il regolamento comunale previsto per l'istituzione stabilisce le norme sull'organizzazione e il funzionamento dell'istituzione stessa.

16. Il Comune conferisce il capitale di dotazione delle aziende speciali e delle istituzioni, determina le finalità e gli indirizzi, esercita la vigilanza, verifica la coerenza dei risultati della gestione con gli indirizzi adottati dal Consiglio Comunale, provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.

Articolo 51) - Partecipazione del Comune a società di capitali per l'erogazione di servizi pubblici locali

1. Il Comune può promuovere la costituzione di società per azioni e/o a responsabilità limitata, o partecipare a società per azioni e/o a responsabilità limitata già costituite.

2. La società di capitali a partecipazione pubblica locale deve avere per oggetto sociale l'erogazione di servizi pubblici locali finalizzati alla promozione dello sviluppo economico, civile e culturale della comunità locale.

3. Possono essere soci di società per azione e/o a responsabilità limitata a partecipazione pubblica locale soggetti pubblici o privati, ivi compresa la Magnifica Comunità di Fiemme, che garantiscano, in relazione allo specifico servizio da erogare, affidabilità economica ed efficienza tecnica.

4. La scelta dei soci privati cui proporre la sottoscrizione di quote significative del capitale avviene tenendo conto motivatamente delle offerte esistenti e del parere del Revisore dei Conti sugli aspetti tecnici, economici e finanziari del servizio.

5. Lo Statuto della società deve prevedere la nomina diretta da parte del Comune di almeno un amministratore e, ove il Collegio Sindacale sia previsto in quanto obbligatorio per la misura del capitale della società, od esistente per altri motivi, di un Sindaco effettivo.

6. Gli amministratori ed i sindaci nominati dal Comune possono essere revocati solo dall'ente locale.

7. Gli amministratori designati dal Comune devono essere scelti tra soggetti di specifica competenza tecnica e professionale, avuto riferimento altresì sia al servizio da erogare da parte della società, che agli interessi dei consumatori e degli utenti.

8. Al fine di garantire l'autonomia gestionale della società e il contemporaneo perseguimento degli obiettivi dell'Amministrazione Comunale possono essere sottoscritti con la società a partecipazione pubblica locale appositi contratti di programma, approvati dal Consiglio Comunale.

9. L'Amministratore o gli Amministratori nominati dal Comune si impegnano a riferire periodicamente all'Amministrazione Comunale sulla coerenza della gestione del servizio con gli obiettivi prefissati dal Consiglio Comunale all'atto della deliberazione di partecipazione alla società, nonché sulle modifiche della compagine sociale e del suo assetto proprietario, su eventuali immobilizzazioni finanziarie della società in altre società ad essa collegate o da essa controllate.

CAPO II - LE FORME COLLABORATIVE ED ASSOCIATIVE

Articolo 52) - Principio di collaborazione

1. Nel quadro degli obiettivi e fini della comunità comunale ed in vista del suo sviluppo economico, sociale e civile, il Comune ha rapporti di collaborazione e di associazione con gli altri Comuni, con la Magnifica Comunità di Fiemme, con altre pubbliche amministrazioni, con i privati, avvalendosi, nei limiti della legge, delle forme che risultino convenienti, economiche ed efficaci rispetto allo scopo prefissato.
2. I rapporti di collaborazione ed associazione si attuano anzitutto nelle forme e con gli strumenti previsti dalla legge.

Articolo 53) - Convenzioni

1. Il Comune promuove la collaborazione, il coordinamento e l'esercizio associato di funzioni e servizi determinati che non richiedano la creazione di strutture amministrative permanenti mediante apposite convenzioni stipulate con i soggetti di cui all'articolo 52.
2. Con l'approvazione della convenzione il Comune indica le ragioni tecniche, economiche e di opportunità che ne rendono utile o vantaggiosa la stipulazione.
3. Per l'esercizio di servizi sociali il Comune stipula, anche a mezzo di suoi organismi, come le istituzioni, convenzioni con le associazioni del volontariato e le cooperative sociali e con altri enti od organismi operanti senza fini di lucro.

Articolo 54) - Partecipazione ad accordi di programma

1. La promozione o la partecipazione del Comune agli accordi di programma previsti dalla legislazione statale o regionale è deliberata dalla Giunta Comunale, previo consenso di massima del Consiglio.
2. Il Sindaco stipula l'accordo in rappresentanza del Comune. Quando al Comune spetta la competenza primaria o prevalente sull'opera o sugli interventi, ne promuove la conclusione e lo approva.
3. Gli accordi promossi dal Comune prevedono in ogni caso:
 - a) i soggetti partecipanti;
 - b) l'oggetto e le caratteristiche dell'intervento;
 - c) i tempi e le modalità delle attività preordinate e necessarie alla realizzazione dell'accordo;

- d) il piano finanziario, comprensivo dei costi, delle fonti di finanziamento e della regolamentazione dei rapporti fra gli enti partecipanti;
- e) le modalità di guida e coordinamento dell'attuazione di ogni altro connesso adempimento, ivi compresi gli interventi surrogatori;
- f) le eventuali procedure di arbitrato.

Articolo 55) - Consorzi

1. Il Comune partecipa a Consorzi con altri Comuni ed enti pubblici, al fine di gestire in forma associata uno o più servizi pubblici locali, qualora ragioni di maggiore efficienza e di economia di scala rendano conveniente una condizione comune ed una organizzazione di tipo imprenditoriale, ed appaia insufficiente lo strumento della semplice convenzione.
2. L'adesione al Consorzio è deliberata dal Consiglio Comunale mediante approvazione, a maggioranza assoluta degli aventi diritto, della convenzione costitutiva e dello Statuto del Consorzio.
3. Il Sindaco sente la Giunta Comunale sugli argomenti posti all'ordine del giorno dell'assemblea consortile. Qualora l'urgenza non lo consenta, informa delle questioni trattate la Giunta nella seduta successiva.
4. Qualora non possa intervenire personalmente all'assemblea consortile, il Sindaco delega il vice Sindaco o, in caso di impossibilità di questi, un altro componente della Giunta.
5. Gli atti previsti come fondamentali dallo statuto del Consorzio, trasmessi al Comune, sono posti a disposizione dei consiglieri comunali e, su richiesta, della cittadinanza.

Articolo 56) - Revoca di Amministratori di Aziende speciali ed Istituzioni

1. La revoca come atto nei confronti di uno o più amministratori è deliberata dal Consiglio Comunale, qualora anche la nomina competa allo stesso, su mozione presentata dalla Giunta o da almeno due quinti dei Consiglieri con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.
2. La revoca è proposta per cause di sopraggiunto conflitto di interessi, per incompatibilità e comunque per gravi e/o ripetute omissioni o violazioni degli indirizzi comunali.

Articolo 57) - Unione di Comuni

1. Il Comune può dar vita ad una unione con altri Comuni aventi caratteristiche omogenee o complementari, con l'obiettivo di migliorare le strutture pubbliche e di offrire attraverso la gestione comune servizi più efficienti alle comunità interessate, nella prospettiva di una eventuale futura fusione.
2. In vista della costituzione dell'Unione, il Consiglio comunale può approvare una dichiarazione di obiettivi e di intenti, intesa a definire la posizione del Comune nei rapporti con gli altri Comuni interessati.
3. In ogni caso l'atto costitutivo e lo statuto dell'Unione sono approvati dal Consiglio Comunale, a maggioranza assoluta dei componenti, con delibera che illustra le ragioni della partecipazione e le prospettive con riferimento ai principi statutari, alla storia ed alle tradizioni, alle prospettive di sviluppo economico e sociale.

Articolo 58) - Società di capitali

1. Il Comune può partecipare alla costituzione di società per azioni e/o a responsabilità limitata o assumere la veste di socio in società per azioni e/o a responsabilità limitata già esistenti che abbiano ad oggetto lo svolgimento di attività di riconosciuto interesse a valenza socio-economica locale.
2. Alle società per azioni e/o a responsabilità limitata con partecipazione comunale si applicano le disposizioni dei commi 6, 7, 8 e 9 dell'articolo 51 del presente statuto.

TITOLO VII - LA GESTIONE FINANZIARIA

Articolo 59) - Criteri generali

1. Ferma restando la necessità di assicurare ai cittadini servizi secondo i migliori standard possibili, avuto riguardo all'entità delle risorse economiche disponibili, la gestione finanziaria del Comune si fonda sui principi della sobrietà e della certezza delle risorse, proprie e trasferite, nell'ambito delle leggi statali e provinciali. La gestione del territorio avviene mediante metodologie che privilegiano la salvaguardia dello stesso.
2. Il Comune esercita la potestà impositiva e decisionale autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, nei limiti stabiliti dalle legge, secondo criteri di giustizia e nel perseguimento dei fini statutari.
3. Le tariffe e i corrispettivi per i servizi pubblici sono fissati, di norma, secondo il criterio della tendenziale copertura dei costi di gestione.
4. Quando ragioni di carattere sociale impongono di esercitare i servizi a tariffe che non coprono i costi di gestione, gli strumenti finanziari e contabili sono redatti in modo da evidenziare la provenienza e la dimensione del finanziamento integrativo.
5. Nella determinazione delle tariffe dei servizi di stretta necessità sociale il Comune può tenere conto della capacità contributiva degli utenti.

Articolo 60) - Bilancio e programmazione

1. La gestione contabile del Comune è disciplinata, nell'ambito delle leggi e dello Statuto, sulla base di apposito regolamento, deliberato dal Consiglio Comunale.
2. Il Comune approva nei termini di legge il bilancio di previsione per l'anno successivo, redatto in termini di competenza, osservando i principi di universalità, veridicità, unità, integrità, specificazione, annualità, pubblicità, pareggio finanziario ed equilibrio economico.
3. Il bilancio e la relazione previsionale e programmatica sono redatti in modo da consentirne la lettura dettagliata ed intelligibile e devono contenere gli elementi previsti dalla normativa vigente.
4. Gli impegni di spesa sono assunti previa attestazione di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del servizio finanziario.
5. I risultati di gestione sono rilevati mediante il rendiconto comprendente il conto del bilancio, il conto finanziario e il conto del patrimonio. Alla elaborazione della contabilità si

perviene sulla base di una rilevazione generale del patrimonio mobiliare ed immobiliare dell'ente.

6. Al rendiconto è allegata una relazione contenente, tra l'altro, le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti.

7. Il rendiconto e la relazione di cui al comma precedente sono presentati dalla Giunta al Consiglio nei termini previsti dal regolamento comunale di contabilità.

Articolo 61) - Revisore dei conti

1. Il revisore, nell'esercizio delle sue funzioni, ha diritto di accesso agli atti e documenti del Comune ed ha facoltà di partecipare, senza diritto di voto, alle sedute del Consiglio e della Giunta. Copia dell'avviso di convocazione alle sedute del Consiglio, viene recapitata anche al Revisore del conto, nei termini e con le modalità previste per i Consiglieri comunali.

2. Il revisore esercita i compiti stabiliti dalla legge e verifica l'avvenuto accertamento delle consistenze patrimoniali dell'Ente.

3. Il revisore può formulare, anche autonomamente dalla relazione sul rendiconto, rilievi e proposte per conseguire efficienza, produttività ed economicità di gestione.

4. Il revisore fornisce al Consiglio elementi e valutazioni tecniche ai fini dell'esercizio dei compiti di indirizzo e controllo del Consiglio medesimo.

4 bis. Per quanto non previsto dai precedenti commi, si fa riferimento oltre che alle disposizioni di legge, anche a quelle contenute nei regolamenti, con particolare riferimento al regolamento comunale di contabilità.

NORME TRANSITORIE**Articolo 1)**

Quanto disposto dagli articoli 18 , comma 8 – bis e 33, comma 3- bis del presente Statuto si applica a decorrere dal primo turno elettorale successivo alla loro entrata in vigore.

INDICE

PREAMBOLO

1. Informazioni di carattere generale	pag.	2
2. Notizie storiche	pag.	7

TITOLO I - IDENTIFICAZIONE DEL COMUNE - VALORI GUIDA E FINALITA'

Art. 1 Territorio - Confini - Stemma - Gonfalone	pag.	10
Art. 1 bis Il patrimonio territoriale	pag.	11
Art. 2 Valori guida e finalità	pag.	11

TITOLO II - POTESTA' REGOLAMENTARE E PUBBLICITA' DEI REGOLAMENTI

Art. 3 Regolamento - entrata in vigore e pubblicità	pag.	15
---	------	----

TITOLO III - LA PARTECIPAZIONE INDIVIDUALE E COLLETTIVA

Capo I - La partecipazione individuale e collettiva

Art. 4 Soggetti titolari	pag.	16
Art. 5 Forme di sostegno e pubblicità delle associazioni e delle organizzazioni di volontariato	pag.	16
Art. 6 Relazioni con il pubblico	pag.	17
Art. 7 Assemblea generale della popolazione o per specifiche attività	pag.	18
Art. 8 Assemblea per una equa rappresentanza di genere	pag.	18
Art. 9 Istanze e petizioni	pag.	19
Art. 10 Proposte di atti normativi e di atti o provvedimenti amministrativi	pag.	19
Art. 11 Condizioni di ammissibilità dell'istanza della petizione e della proposta	pag.	19
Art. 12 Referendum popolari	pag.	20

Capo II - La partecipazione dei cittadini al procedimento amministrativo e il diritto di accesso ai documenti amministrativi

Art. 13 Norma generale	pag.	23
Art. 14 Partecipazione al procedimento	pag.	23
Art. 15 Diritto di accesso agli atti e ai documenti amministrativi	pag.	24
Art. 16 Semplificazione dell'attività amministrativa	pag.	24

Capo III - Il Difensore Civico

Art. 17 Il Difensore Civico	pag.	25
-----------------------------	------	----

TITOLO IV - GLI ORGANI ELETTIVI

Capo I - Consiglio Comunale

Art. 18 Funzioni	pag.	26
Art. 19 Consiglieri	pag.	28
Art. 20 Presidenza del Consiglio Comunale	pag.	29
Art. 21 Funzioni del Presidente del Consiglio Comunale	pag.	30
Art. 22 Convocazione e Costituzione	pag.	30
Art. 23 Iniziativa e deliberazioni delle proposte	pag.	31
Art. 24 Nomine Consiliari	pag.	32
Art. 25 Gruppi consiliari	pag.	33
Art. 26 Conferenza dei Capi gruppo	pag.	33
Art. 27 Commissione revisione statuto e regolamento	pag.	33

Art. 27 bis Commissioni	pag.	33
Capo II - Il Sindaco e la Giunta Comunale		
Art. 28 Il Sindaco	pag.	35
Art. 29 Funzioni	pag.	35
Art. 30 Deleghe	pag.	36
Art. 31 Vice Sindaco	pag.	36
Art. 32 Capo Frazione	pag.	36
Art. 33 Giunta Comunale	pag.	36
Art. 34 Competenze	pag.	37
Art. 35 Funzionamento	pag.	37
Art. 36 Assessori	pag.	37
Art. 37 Dimissioni, cessazione e revoca Assessori	pag.	38
Art. 38 Mozione di sfiducia	pag.	38
Capo III – Disposizioni generali		
Art. 38 bis Esclusione delle cause di ineleggibilità e incompatibilità	pag.	38
Art. 38 ter Opposizioni e ricorsi	pag.	39
TITOLO V - L'ORGANIZZAZIONE		
Art. 39 Principi	pag.	41
Art. 40 Forme di gestione amministrativa	pag.	41
Art. 41 Atti di natura tecnico gestionale di competenza del Sindaco	pag.	42
Art. 42 Atti di natura tecnico gestionale di competenza della Giunta	pag.	42
Art. 44 Segretario Generale, Vicesegretario e Dirigenti a contratto	pag.	43
Art. 044 bis Qualifiche dirigenziali e direttive	pag.	44
Art. 44 bis Sistema dei controlli interni	pag.	44
Art. 44 ter Rappresentanza in giudizio	pag.	45
TITOLO VI - SERVIZI PUBBLICI LOCALI E FORME COLLABORATIVE		
Capo I - I servizi pubblici locali		
Art. 45 Servizi pubblici locali	pag.	46
Art. 46 Figure organizzative	pag.	46
Art. 47 Modalità di gestione	pag.	47
Art. 48 Servizi pubblici locali in economia	pag.	47
Art. 49 Servizi pubblici locali in concessione	pag.	48
Art. 50 Aziende speciali ed istituzioni	pag.	48
Art. 51 Partecipazione del Comune a società di capitali per l'erogazione di servizi pubblici locali	pag.	50
Capo II - Le forme collaborative ed associative		
Art. 52 Principio di collaborazione	pag.	52
Art. 53 Convenzioni	pag.	52
Art. 54 Partecipazione ad accordi di programma	pag.	52
Art. 55 Consorzi	pag.	53
Art. 56 Revoca di Amministratori di Aziende speciali ed istituzioni	pag.	53
Art. 57 Unione di Comuni	pag.	53
Art. 58 Società di capitali	pag.	54
TITOLO VII - LA GESTIONE FINANZIARIA		

Art. 59	Criteri generali	pag.	55
Art. 60	Bilancio e programmazione	pag.	55
Art. 61	Revisore dei conti	pag.	56
NORME TRANSITORIE		pag.	57